

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE


SEDUTA 48^ate SITZUNG

15 - 12 - 1953

INDICE - INHALTSANGABE

Mozione Nardin, Scotoni e Raffaelli (art. 10 dello Statuto)	Pag. 3
Mozione Caminiti (Caserme di Laives)	« 6
Modifica del disegno di legno n. 112 (Conti consuntivi enti locali)	« 8
Modifica del disegno di legge n. 113 (vigilanza sulle cooperative)	« 11
Disegno di legge n. 136: "Disposizioni in materia di finanza locale".	« 12

<i>Beschlussantrag Nardin, Scotoni und Raffaelli (Art. 10 des Statutes)</i>	Seite 3
<i>Beschlussantrag Caminiti (Kasernen von Leifers)</i>	« 6
<i>Abänderung des Gesetzentwurfes Nr. 112 (Abschlussrechnungen der Lokalkörperschaften)</i>	« 8
<i>Abänderung des Gesetzentwurfes Nr. 113 (Überwachung der Genossenschaften)</i>	« 11
<i>Gesetzentwurf Nr.136: "Bestimmungen auf dem Gebiete der Lokalfinanzen".</i>	« 12



PRESIDENTE (Avv. Riccardo Rosa).

VICEPRESIDENTE (dott. Silvius Magnago).
(Ore 10,10).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER (Segretario, S.V.P.): (Fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale.

STÖTTER (Segretario, S.V.P.): Dà lettura del processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale?

GELPI (D.C.): In base all'art. 52 del Regolamento vorrei fare una dichiarazione: in sede di discussione sulla mozione della bilinguità sono nate delle perplessità. Vorrei precisare che nessun articolo del Regolamento prescrive che si voti dal proprio seggio...

BRUGGER (S.V.P.): Nello stesso momento vorrei richiamare l'attenzione sulla irregolarità avvenuta nella ripetizione della votazione della mozione relativa alla bilinguità: sono stati richiesti soltanto i voti contrari, mentre non è stata ripetuta completamente la votazione. Se ripetiamo una votazione dobbiamo ripeterla completamente, e non solo per i contrari, senza chiedere quanti sono i favorevoli. Questa è stata una omissione da parte della Presidenza.

MAGNAGO (Vicepresidente, S.V.P.): Siccome siamo in sede di osservazioni sul verbale, vorrei mettere in evidenza un punto che ha dato adito a dei malintesi in ordine al Voto al Parlamento presentato da Nardin, Molignoni, Raffaelli, Scotoni, Vinante, circa l'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dai pubblici dipendenti della Provincia di Bolzano relativamente alla concessione di una indennità di sede. Io e molti dei colleghi miei abbiamo allora votato per alzata di mano, credendo che questa votazione significasse la messa all'Ordine del giorno di tale argomento, e mi spiego.

E' stato proposto da parte della Presidenza,

siccome era stato inoltrato un emendamento alla mozione originaria, se era il caso di passare alla votazione segreta, come previsto dal Regolamento, per mettere all'Ordine del giorno questa mozione. La Presidenza rilevò che, essendo la nostra mozione nient'altro che un emendamento sostitutivo della vecchia, non era necessario passare sotto le forche caudine di una votazione segreta, come previsto dal Regolamento stesso, per cui si poteva trattare senza la prevista procedura. Il Presidente ha poi messo in votazione l'emendamento, però con tale fretta che sembrava a noi che si trattasse di decidere solo per alzata di mano e non più per votazione segreta, la messa all'Ordine del giorno di questo emendamento. E questa impressione è venuta specialmente dal fatto che non è stata rivolta prima la solita domanda: « Chi chiede la parola sulla mozione stessa »?, ma si è passati alla votazione della mozione. Non dubito che il Presidente l'abbia messa in votazione, ma siccome egli non aveva detto prima: « Chi chiede la parola sull'argomento? », a noi è sembrato che si trattasse solo di votare per metterla all'Ordine del giorno. Questo ha dato luogo a dei malintesi, che ho voluto solo rilevare.

NARDIN (P.C.I.): Basta sentire dal dittafono!

PRESIDENTE: Non ho chiesto se qualcuno voleva parlare in quanto mi appariva un emendamento concordato e pacifico, tanto più che portava la firma di tutti i Gruppi; nessuno ha chiesto la parola e l'ho messo in votazione, e la maggior parte dei presenti hanno ritenuto di votare quello che hanno votato. Comunque le riterremo per un'altra volta, le discussioni sorte.

E' stata presentata una interrogazione urgente da parte del cons. Defant all'Assessore agli Affari Generali relativa al problema che travaglia il Comune di Pergine, e più precisamente sulla separazione delle frazioni; e un'altra interpellanza del cons. Defant al Presidente del Consiglio per conoscere l'esito del suo intervento effettuato presso l'autorità comunale di Pergine per una sollecita sistemazione dei rapporti fra il centro e le frazioni del Comune.

Punto 6. dell'Ordine del giorno: « *Mozione Nardin, Scotoni e Raffaelli sull'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto* ».

La mozione è del seguente tenore: « *Il Consiglio Regionale, ritenuta la grande importanza che riveste per l'economia della Regione ed in particolare per gli agricoltori e gli artigiani l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, invita la Giunta Regionale a voler relazionare sull'attività sinora svolta in proposito, sottoponendo al Consiglio Regionale le possibili soluzioni dei problemi connessi, e stabilisce di approfondire l'argomento in una delle prossime riunioni (comunque non oltre la fine di gennaio 1954), invitando il Presidente del Consiglio ad inserire l'argomento all'Ordine del giorno tra le materie di futuro esame* ».

Il primo presentatore può parlare fin che vuole.

NARDIN (P.C.I.): Ma non ha diritto di replicare...!

SCOTONI (P.C.I.): Se mi domandano che cosa volevo dire non posso rispondere...

PRESIDENTE: Lo può spiegare prima, il primo firmatario può parlare anche mezz'ora.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Siccome a me è data la possibilità di prendere la parola, la prendo fin da questo momento, ma non credo che ci sia — a meno che i signori proponenti della mozione non abbiano cose concrete sulle quali richiamare la nostra attenzione — molte difficoltà di intendersi su questa materia. La mozione tende ad invitare la Giunta a voler relazionare sull'attività svolta in passato. Un qualche accenno sulla materia dell'art. 10 e sue applicazioni concrete, è già stato fatto nella relazione che accompagna il bilancio 1954. Più diffusamente posso dire subito che, come è noto ai signori del Consiglio, quando l'amministrazione regionale ebbe la sensazione che non riusciva a tradurre in qualche cosa di concreto le prerogative dell'art. 10 per la resistenza opposta dalle società azionarie titolari delle concessioni idroelettriche, decise di rivolgersi all'autorità giudiziaria per la difesa dei diritti patrimoniali che la Regione si è vista attribuire dallo Statuto. Le cause ebbero svolgimento e in questo momento sono state tutte spedite a sentenza. L'incarico del patrocinio della Regione è stato affidato all'Avvocatura dello Stato. Si ignora l'esito perchè il Tribunale non si è ancor pronunciato. Non è da escludere che la prima attenzione del collegio decidente sia posta alla eccezione di incompetenza per ragioni di materia, insistendo le società convenute in giudizio nella affermazione che competente a derimere una con-

testazione del genere dovrebbe essere o il Tribunale territoriale delle acque pubbliche di Venezia, o il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, non già l'autorità giudiziaria ordinaria. In nostro patrocinio l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto la tesi opposta, e con una abbondanza di argomenti, ha proposto la reiezione della eccezione pregiudiziale, risolta la quale in senso negativo, sarà proceduto all'esame del merito. Questo per notizia circa la misura adottata di fronte alla impossibilità di avere una soddisfacente esecuzione dell'art. 10. Mi pare di avere già altre volte esposto però, e in conversazioni, e con interventi svolti qui in Consiglio, e in relazioni scritte — mi riferisco in modo particolare alla relazione del marzo del 1951, ridistribuita in occasione del bilancio preventivo 1953 — di avere esposto, dicevo, che la soluzione giudiziale non sarà la migliore ai fini pratici, per un complesso di considerazioni che ora ritengo prematuro di esporre.

Prosegue, la mozione, proponendo che vengano sottoposte al Consiglio le possibili soluzioni dei problemi connessi e venga stabilito di approfondire l'argomento in una delle prossime riunioni, comunque non oltre la fine di gennaio 1954. A questo proposito già quella relazione a cui ho fatto riferimento dava un quadro abbastanza concreto degli aspetti tecnici ed economici della questione. Però, anche lungo il corso di questo esercizio finanziario, la Giunta Regionale ha inteso continuare negli studi e far svolgere una ulteriore indagine in sede tecnica ed economica, attraverso un altro esperto. Questa indagine è praticamente finita. Avrei le conclusioni elaborate nuovamente secondo punti di partenza un po' diversi da quelli di quella relazione a cui ho fatto riferimento, ma con conclusioni perfettamente uguali a quelle della relazione, sia circa la opportunità sostanziale di trasformare l'art. 10, con la procedura dell'art. 89, in una prerogativa di carattere economico, sia circa l'entità economica di quella prerogativa, quando si vada al solido. Non ho portato in Giunta quella relazione perchè, mi pare che anzitutto sia prudente vedere conclusa la importante vicenda del disegno di legge n. 2140, quel disegno di legge col quale si tende a convertire le prerogative dell'art. 52 del testo unico della legge sulle acque e impianti idroelettrici, a convertirlo, per i comuni rivieraschi, per i comuni del bacino imbrifero, in un sovra-canone. Penso che non bisogna rendere più difficile l'accoglimento di questa richiesta dei comuni rivieraschi, quindi il varo di quella legge, cumulando una nostra richiesta per la conversione dell'art. 10 con quella dei comuni rivieraschi. Tanto più che gli interessi eco-

nomici dei comuni rivieraschi che pure dobbiamo tutelare, tradotti in cifra, diventano sensibilmente più rilevanti di quelli dell'art. 10 della Regione.

Secondo i calcoli che si adeguano alla situazione attuale, mutabile, perchè voi sapete che man mano che si sviluppano i nuovi impianti la situazione si modifica, secondo la situazione attuale il rapporto sarebbe da 1 a 4. Il disegno di legge 2140, che doveva essere praticamente votato già nella precedente legislatura (all'ultimo momento il Parlamento non fece in tempo), era stato approvato, come il Consiglio avrà avuto modo di apprendere dalla stampa, presso la commissione legislativa del Senato. E' sperabile che con la stessa sollecitudine con la quale un ramo del Parlamento, il Senato, l'ha già confermato e lo ha votato, lo confermi e lo voti la Camera. Nel qual caso, fra non molti mesi e forse fra settimane, si potrebbe vedere effettivamente approvato quello strumento legislativo. Quando avremo quello strumento legislativo, quando cioè saranno stati adeguatamente difesi e soddisfatti i diritti e gli interessi dei comuni dei bacini imbriferi, penso che sarà venuto il momento di affrontare la discussione qui in sede regionale, per arrivare ad una decisione circa l'opportunità di proporre, con la procedura dell'art. 89 dello Statuto, la modifica dell'art. 10. Cosicché vorrei dire che si accetta l'invito fatto alla Giunta Regionale di approfondire in una delle prossime riunioni l'argomento, ma non mi parrebbe opportuno fissare un termine per le ragioni che ho detto, cioè perchè credo che sia un saggio modo di procedere l'attendere l'emanazione della legge in favore dei comuni del bacino imbrifero. Subito dopo emanata e pubblicata quella legge, noi potremo senz'altro avviare, mi pare con maggiore scioltezza e senza che si verifichino complicazioni e danni ai comuni stessi, la procedura che il Consiglio vorrà, su proposta della Giunta. Quindi sarei della opinione di accettare l'invito di approfondire maggiormente l'argomento in una delle riunioni successive alla pubblicazione della legge in favore dei comuni rivieraschi.

Fin da questo momento pregherei il Consiglio di adottare una certa procedura per questa materia; in questo senso: la relazione sulla possibilità di pratica attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale e sulle proposte di modifica di quella tale legge, è una relazione eminentemente tecnico-economica. Qualche idea in proposito ve la sarete fatta leggendo la relazione che fu distribuita in occasione del bilancio 1953; quando la rileggerete vedrete che il tema, per il profano, è un po' duro da affrontare, quando si approfondisce l'aspetto

tecnico ed economico. Quindi la relazione dovrà essere distribuita con un certo lasso di tempo, e pregherei fin d'ora tutti i Consiglieri di fissare la loro attenzione su questa relazione non appena sarà distribuita, e di far pervenire, possibilmente prima della discussione in Consiglio, eventuali deduzioni, osservazioni tecniche complementari, a modifica delle conclusioni ed apprezzamenti e dati tecnici e formule economiche e tecniche che qui dentro sono espòste, affinchè si possa sottoporle al vaglio di consulenti tecnici prima della discussione. Perchè se c'è un campo in cui abbiamo bisogno di avere una consulenza tecnica, è proprio questo.

SCOTONI (P.C.I.): Lo scopo nostro era quello di giungere ad una discussione su questo argomento, e vorrei dire sull'argomento in genere, senza certo pensare prima che si debba arrivare ad una votazione esclusivamente su questa possibilità: « Si proceda alla revisione costituzionale o meno », ma proprio affrontandolo come si presenta nelle sue linee generali, perchè fino ad oggi ne è stato parlato molte volte, ma incidentalmente, o in occasione del bilancio preventivo, o in occasione del bilancio consuntivo, o in occasione di interpellanze, o di interrogazioni ecc. Non vi è mai stata una discussione dedicata esclusivamente a questo argomento, o che comunque si sia conclusa con un voto che abbia esortato a modificarlo, a mantenerlo, o a fare qualsiasi altra cosa. E mi sembra che nella discussione, così come preventivata nelle parole del Presidente della Giunta Regionale, ci sia un certo presentimento che si debba giungere a questa revisione, mentre ancora è da stabilirsi.

Perciò pensavo, e penso anche adesso, che si potrebbe sopprimere il termine del gennaio, d'accordo, però nemmeno subordinare il momento in cui verrà fatta questa discussione alla approvazione di questa legge, nel senso che anche mentre la Commissione competente legislativa parlamentare sta esaminando, si potrebbe dare un primo esame di sgrossatura del problema, salvo poi prendere le decisioni che daranno l'avvio all'eventuale procedura di revisione statutaria, se sarà questa la volontà del Consiglio. Anche perchè non so se è bene pensare che sia meglio prima far passare la legge e poi presentare le nostre rivendicazioni; è il primo momento che penso a questo, perchè non ho mai approfondito tale aspetto del problema; però si potrebbe anche pensare l'opposto, cioè che una volta che il Parlamento avrà deciso di accollare un onere a queste società produttrici di energia elettrica, forse sarà più sordo alle richieste che si

presentano, sia pure da parte di altri enti, ma a breve scadenza. Pongo un punto interrogativo, che può sorgere e forse non ha ragione di sorgere, ma che sarebbe bene venisse, come altre cose, esaminato in seno ad una discussione fatta in Consiglio.

Non conosco il contenuto della relazione alla quale ha accennato il Presidente della Giunta, ma sentendo che il suo pensiero va orientandosi verso la modifica dello Statuto, penso che, grosso modo, questa relazione porterà a quelle conclusioni alle quali si giunse, forse approfondendo meno il punto tecnico dell'argomento, nella precedente relazione che ci venne distribuita. Se non ho capito male, questa nuova relazione giunge press'a poco a quelle stesse conclusioni; ora, sempre al fine di portare qualche argomento, anche nel senso indicato dal Presidente della Giunta, cioè di non far sorgere problemi tecnici all'ultimo momento quando non vi è più modo di approfondirli, pongo una domanda alla quale non pretendo che mi si risponda ora: in base all'art. 10 abbiamo energia gratuita; fino a questo momento le difficoltà erano di vario ordine, difficoltà di prelievo, difficoltà di trasporto al mercato di collocamento; queste se ben ricordo erano le maggiori difficoltà che venivano individuate nel passato. Ebbene, con le nuove centrali sorte nella Val d'Adige, per esempio quella di Ala, ecc., è stata mai intrapresa una trattativa per sentire se fossero disposte ad acquistare da noi quella parte di energia elettrica a titolo gratuito che ci deve essere fornita dalle società? Non attendo la risposta, è un tentativo di portare qualche elemento nuovo che possa servire alla prossima discussione.

Concludo riaffermando che accetto, anche a nome dei colleghi, la soppressione dell'inciso « comunque non oltre la fine di gennaio », sperando che ciò non implichi una dilazione eccessiva nel tempo, e che comunque almeno a questa prima discussione informativa si possa procedere nel primo trimestre del 1954.

PRESIDENTE: Non mi pare necessario dare la parola al Presidente della Giunta, perchè i proponenti hanno aderito alla volontà del Presidente stesso.

DEFANT (P.P.T.T.): Vorrei ricordare al Presidente della Giunta che quando affronterà in sede centrale il problema dell'art. 60, affronti anche quello dell'art. 10, perchè l'energia data a titolo beneficiario alla Regione non venga solo avviata verso i pubblici servizi nella zona alpina. E questo perchè in tutte le zone alpine abbiamo dei bisogni particolari che non hanno nulla a che vedere con quelli della pianura. La diffusione degli apparecchi

elettrodomestici nelle vallate dovrebbe essere promossa dalla Regione con l'apporto di questa percentuale di energia. Quindi la dizione cautelativa da parte di un certo raggruppamento industriale di usare esclusivamente questa energia per pubblici servizi, dovrebbe essere trasformata, perchè è dannosa, perchè noi non possiamo più inventare servizi pubblici, salvo per esempio quelli dell'irrigazione; ma noi dobbiamo tentare di diffondere l'energia elettrica fra la grande massa dei cittadini nelle vallate, perchè se nelle vallate possono avere energia elettrica a buon mercato, — e lo potremo fare, ed in questo sta lo spirito di iniziativa, — la questione sarebbe risolta; d'altra parte qui ci sono sufficienti società che possono diffondere l'uso degli apparecchi elettrodomestici, e sarebbe un enorme guadagno rispetto ai proprietari boschivi nell'uso del legname da ardere. L'art. 10 dovrebbe essere variato nella sua dizione, e poi il resto, con le esperienze fatte in questi ultimi 4 o 5 anni, può anche venire. Ci sono parecchie vie, anche gradevoli alle società, che sarebbero accolte, se l'iniziativa partisse dalla Regione, con beneficio per tutti. Perciò appunto in questo momento non abbiamo neanche un centesimo di beneficio, per le difficoltà esecutive di quanto prevede la legge. Quindi prego il Presidente della Giunta di interessare le società di certe attività da fare in luogo di altre. Dal momento che al beneficio la Regione può anche rinunciare per determinati scopi, non è detto che si deva rigidamente chiederne l'applicazione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la mozione, però prima la faccio tradurre in tedesco perchè i Consiglieri di lingua tedesca se ne rendano conto.

MAGNAGO (S.V.P.): (Fa la traduzione in tedesco della mozione).

PRESIDENTE: Chi è d'accordo sulla mozione, dando per accettata la soppressione dell'inciso compreso fra le due parentesi, è pregato di alzare la mano: unanimità.

Punto 7. dell'Ordine del giorno: « *Mozione Caminiti riguardante la sistemazione dello stabile adibito a Caserme nel Comune di Laives* ».

La mozione è del seguente tenore: « *Il Consiglio Regionale, presa cognizione che nello stabile adibito a Caserme esistente nel Comune di Laives, e precisamente nei padiglioni 2 e 8, vivono circa 30 famiglie in condizioni di gravissimo disagio, mancanti di luce, di illuminazione idonea, di possibilità adeguate di riscaldamento e di servizi igienico-sanitari adeguati;*

Considerato che il permanere di tali condizioni può costituire gravissimi danni, soprattutto per la salute dei bambini e dei vecchi, ivi costretti a vivere;

Considerato che si tratta di cittadini sfrattati o sinistrati per i quali non è stato possibile provvedere fino ad oggi in modo diverso;

Considerato, peraltro, che la Giunta Provinciale ha già sistemato convenientemente, sostenendo una adeguata spesa, gli ambienti destinati sempre sulla detta Caserma per il temporaneo alloggio dei ripoianti;

Ritenuto che, in attesa di diversa e migliore sistemazione, si debba urgentemente provvedere affinché le dette famiglie possano quanto meno essere preservate da grave danno alla loro salute.

delibera

di impegnare la Giunta Regionale a dare l'esecuzione, con i fondi del bilancio 1953, o, se necessario, con quelli dell'esercizio 1954, al progetto di sistemazione già predisposto dalla Giunta stessa ed ammontante a complessive Lire 11.000.000.

È inoltre mandato alla Giunta di svolgere presso le competenti Autorità dello Stato la necessaria opera, affinché le dette famiglie possano venire al più presto sistemate in modo più conveniente in regolari e normali abitazioni ».

CAMINITI (P.S.D.I.): Non è necessario illustrare ancora una volta il problema perchè i Signori del Consiglio lo conoscono. Vorrei dire che alla stesura della mozione sono arrivato in quanto le notizie fornite in sede ufficiale, allorquando sull'argomento venne presentata la interrogazione, mi sembrava che non fossero tali da rendere tranquilla la situazione. E per situazione tranquilla intendo dire questo: a me interessa che questa gente, costretta purtroppo ad abitare una vecchia caserma senza riscaldamento e luce elettrica o quasi, con le imposte rotte, con una enorme situazione di disagio, possa in qualche modo passare questi altri anni, pochi o molti che siano, nei quali deve abitare nelle caserme, in modo migliore di quanto è vissuta finora. C'è stata una situazione preoccupante, determinata dalle richieste dell'autorità militare di riavere il padiglione, e questa richiesta può aver indotto gli organi regionali ad una preoccupazione maggiore, nel senso che dovendo restituire questo padiglione non si sapeva se fosse opportuno far delle spese. D'altro canto credo che gli organi ufficiali della Regione si siano convinti che anche se le autorità militari riprenderanno, come ritengo, queste caserme, non le riprenderanno subito, ma

dovranno provvedere alla sistemazione presso altri locali delle famiglie che abitano in quegli ambienti. Risulta che lo Stato si sta occupando per la costruzione di un complesso di UNRRA-CASE, che dovrebbe essere destinato all'abitazione delle famiglie delle caserme di Laives. E quando il problema sarà risolto, evidentemente i cittadini che abitano nelle caserme di Laives si trasferiranno con loro somma gioia e soddisfazione. Adesso si tratta di ridurre le sofferenze di questa povera gente all'indispensabile. Ho elementi per ritenere che la Giunta Regionale, avendo preso contatto anche con l'Autorità militare, sia oggi in grado di dare le assicurazioni necessarie o comunque tranquillanti su questa questione.

Dico questo: se l'Assessore competente potrà dare notizie tali per cui si ritenga che i lavori di sistemazione, avendo raggiunto già quell'accordo soddisfacente con l'autorità militare, potranno essere iniziati fra non molto, posso anche rinunciare alla mozione e ritirarla, perchè a me non interessa che la mozione venga approvata; a me interessa che i lavori vengano fatti, sia con la mozione che senza. Quindi concludo dicendo che gradirei conoscere dall'Assessore competente come stanno le cose e se ci sono ed emergono dalla sua risposta elementi tali che facciano considerare prossimo l'inizio dei lavori, con i quali si provveda all'eliminazione dello stato di disagio denunciato, rappresentato dal freddo, dalla mancanza di illuminazione, dalla deficienza di serramenti e imposte e per tutto il resto, se emergono elementi tali che facciano pensare che si eliminano queste deficienze denunciate con i lavori che si inizieranno, sarò lieto di rinunciare a questa mozione.

BERTORELLE (Assessore Attività Sociali, D.C.): In occasione dell'interpellanza che il dott. Caminiti aveva presentato il 29 settembre avevo risposto che si stava trattando con l'Autorità militare per vedere la possibilità di sistemare in modo più conveniente queste abitazioni. La risposta non è stata sufficiente, ed evidentemente al momento dell'interpellanza niente di positivo potevo assicurare. Successivamente, anche per l'intervento del dottor Caminiti, abbiamo ripreso questi contatti con l'Autorità militare e abbiamo fatto un sopralluogo alle caserme di Laives il 2 dicembre. Sono intervenuti i rappresentanti dell'Autorità militare, una rappresentanza dei proprietari di alloggi, i rappresentanti della Regione, un funzionario e un ingegnere. La conclusione è stata questa: si è accertato lo stato di bisogno e la situazione inadeguata delle caserme, e si è detto che l'unica soluzione possibile è

trovare un altro alloggio per questa gente, perchè quelle resteranno sempre caserme malgrado i miglioramenti. D'altra parte si è detto: queste persone non potranno abbandonare queste caserme prima di uno, due, tre anni, e un po' alla volta.

Ci si è messi a contatto con l'Istituto delle case popolari e con il Comune perchè in ogni assegnazione cerchino di includere qualcuna di queste famiglie. Ma questi enti non ci hanno dato assicurazioni sufficientemente tranquillanti da poter ritenere che ad una soluzione si possa addivenire in modo rapido. Allora abbiamo deciso di fare quelle opere che sono strettamente necessarie. Questa conclusione è stata presa d'accordo sia con l'Autorità militare, che è proprietaria degli alloggi e che in questo senso ha aderito mentre in una sua primitiva posizione era sull'assoluta negativa per ogni lavoro di sistemazione, e anche d'accordo con le persone che vi abitano, le quali hanno detto: se ci mettete a posto i servizi sanitari siamo contente e soddisfatte. E la conclusione sarebbe stata questa: istituire i servizi igienici (legge). Invece il padiglione vuoto, dove si dovrebbe fare il salone di ritrovo, importa una spesa che sarebbe anche inferiore a quella preventivamente stabilita. In questo senso sarebbe stato concordato con l'Autorità militare e posso dare assicurazione che la Giunta provvederà.

CAMINITI (P.S.D.I.): Ritiro..... Non posso parlare!.....

PRESIDENTE: Allora la mozione viene ritirata, perchè evidentemente le dichiarazioni dell'Assessore hanno soddisfatto.

Punto 8. dell'Ordine del giorno: « *Modifica del disegno di legge n. 112, recante norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti locali* » (rinviato dal Commissario del Governo).

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali, S.V. P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione per la lettura della relazione della Commissione.

MAGNAGO (S.V.P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sugli articoli dei quali è stata proposta la modifica. Resta inteso che gli altri sono accettati, quindi trala-

scio senz'altro la lettura degli articoli che restano validi secondo la legge già presentata.

All'art. 2 l'Assessore ha proposto e la Commissione ha accettato la modifica della data « 30 aprile » sostituendola con « 31 marzo ».

VINANTE (P.S.I.): Questa riduzione di termini che si stabilisce attraverso l'art. 2 peggiora enormemente la situazione attuale prevista dalla legge comunale e provinciale; per quanto si riferisce all'art. 2 i termini sono attualmente insufficienti, in quanto io stesso ho potuto constatare che effettivamente in quei termini non è possibile da parte del tesoriere la presentazione dei conti consuntivi. Con questo provvedimento di legge si viene a creare una situazione insostenibile dal punto di vista del rispetto dei termini per la presentazione dei conti, che dovrebbe essere fatta entro il 31 marzo, con la riduzione dei termini quindi di un mese. L'Assessore parlando di questo argomento aveva accettato che tale riduzione fosse solo di 15 giorni. Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che anche questa riduzione allo stato attuale delle cose è assolutamente inopportuna. Che cosa creiamo noi con questo provvedimento? Una legge che, sappiamo in partenza, non sarà rispettata, perchè manca la possibilità di poterla rispettare, e per di più che cosa creiamo? Un aggravamento di penale che mette i responsabili di fronte a delle situazioni veramente dolorose.

Pertanto prego il Consiglio di esaminare la possibilità di conservare i termini previsti dalla legge comunale e provinciale attualmente in vigore, cioè la data del 30 aprile.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali, S.V. P.): Come è spiegato nella relazione, lo scopo di questo riordinamento dei termini e fissazione di date di calendario è quello di giungere ad un coordinamento, in modo da permettere la chiusura del conto consuntivo tempestivamente per l'approvazione del secondo anno successivamente a quello a cui il conto consuntivo dell'esercizio finanziario si riferisce. Quindi, in base alle attuali disposizioni, abbiamo 7 mesi di tempo a partire dal 1. febbraio: per il tesoriere 3 mesi, e successivamente 4 mesi per il Comune per la compilazione, comunicazione, pubblicazione del conto consuntivo. Abbiamo ridotto i 7 mesi di un mese, nel senso che il bilancio consuntivo deve essere trasmesso alla Giunta Provinciale entro il 31 luglio, per dar modo alla Giunta Provinciale di avere due mesi di tempo e giungere a sua volta all'esame del conto consuntivo entro due mesi, cioè entro il 30 settembre. Dato questo

scopo essenziale, cioè di poter dare alla Giunta Provinciale il minimo di due mesi, e quindi la riduzione generale di un mese operata dal tesoriere del Comune, si trattava di vedere come questa soluzione poteva essere distribuita tra i due organi principali, cioè il tesoriere prima e il Comune poi, in base all'ufficio conti e tesoriere comunale. Questa diminuzione di un mese sarebbe stata ripartita a metà fra detti due organi principali, il tesoriere da una parte ed il Comune dall'altra. Si sono presentati gli esponenti anche delle Casse di Risparmio di Bolzano e di Trento per esaminare questa tale questione, affermando che l'attuale termine del 30 aprile, e cioè di tre mesi, era insufficiente, soprattutto anche per il modo con cui fino ad oggi doveva essere compilato questo conto consuntivo da parte del tesoriere stesso. E' evidente che il modo di compilare il conto consuntivo seguito finora è veramente pesante, e qui si possono operare delle semplificazioni, in quanto il modulo come tale non è stabilito dalla legge, e quindi può essere modificato e può essere semplificato in base alle norme di attuazione della presente legge, come è stato stabilito a suo tempo con circolare ministeriale. Qui dunque esiste una notevole possibilità di arrivare ad una grande semplificazione nel metodo di compilazione del consuntivo da parte del tesoriere, in modo da risparmiare un notevole lasso di tempo. I tesoriere tuttavia affermano che la riduzione di un mese, com'era previsto in base alla nuova proposta, non basta anche se si dovesse venire a questa semplificazione, ed insistono perchè siano loro lasciati tre mesi, come allo stato attuale, anche perchè l'operato del tesoriere è soggetto ad una sanzione amministrativa abbastanza forte, e quindi si intende che la disposizione di legge dovrebbe poi trovare pratica applicazione e non dovrebbe essere fatta per non essere osservata. D'altro canto abbiamo il compito del Comune, cioè la preparazione del bilancio appena giunto dal tesoriere da parte dell'ufficio comunale, da parte dei revisori dei conti, e la deliberazione del Consiglio comunale, per il quale compito sarebbero stati previsti 4 mesi o tre mesi e mezzo. Dunque portare il termine del tesoriere alla vecchia estensione, significherebbe mettere a disposizione del Comune per tutto il suo operato solo tre mesi, mentre si propone la posposizione di un mese, al 30 di aprile. Io mi rimetto al Consiglio circa la decisione di detta questione.

MAGNAGO (Vicepresidente del Consiglio, S.V. P.): Come ha giustamente detto l'Assessore, lo scopo di questa fissazione di termini era quello di po-

ter restituire ai comuni il consuntivo approvato dalla Giunta Provinciale prima che scadesse per il Comune la data in cui esso doveva deliberare il preventivo per l'anno successivo. Questo è lo scopo, e naturalmente tale principio è sancito in questa legge, ed è un principio molto sano, in quanto mette il Comune in condizioni di approvare il preventivo essendo il Comune già a conoscenza del suo consuntivo, non solo come esso l'ha approvato, ma anche come lo ha approvato la Giunta Provinciale; per cui può con maggiore cognizione di causa fare il preventivo in base al consuntivo approvato. Questo principio è sanissimo, ed è giusto; per questi motivi si sono dovuti stringere i termini. Ora si può allargare il termine da una parte, nel qual caso si deve però restringere dall'altra, a meno che non si abbandoni il concetto che ha ispirato questa legge; il concetto però è molto sano, per cui penso che non si debba abbandonarlo. Le Casse di Risparmio hanno fatto presente che il termine riservato ai loro tesoriere — parlo di Casse di Risparmio come appaltatrici dei servizi di tesoreria dei comuni — fissato in tre mesi (ridotto adesso a due mesi), era per loro già molto ristretto, ed esse chiedono almeno il ripristino del termine di tre mesi, facendo presenti le gravi difficoltà. L'Assessore propone una via di mezzo: invece di due mesi, e ne avevano tre prima, facciamo due mesi e mezzo, e togliamo ai comuni mezzo mese. Questa soluzione di compromesso appare buona e può accontentare l'uno e l'altro. Non c'è dubbio che non è la soluzione ideale, ma la soluzione ideale non credo che la possiamo trovare.

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei dire che ridurre i termini per la presentazione del conto consuntivo non è opportuno. D'altra parte vorrei domandare all'Assessore proponente quale importanza ha per una amministrazione comunale il conoscere le decisioni dell'autorità tutoria prima della compilazione del nuovo bilancio, in ordine al consuntivo. Badate bene, l'autorità tutoria sul consuntivo può fare osservazioni di natura contabile e nient'altro, perchè diversamente dovremmo ammettere che le amministrazioni degli enti locali amministrano al di fuori del luogo. Penso che nessuna amministrazione dell'ente locale applichi un bilancio al di fuori del preventivo deliberato. Il consuntivo non è che un esame della legittimità degli atti, con cui si va a vedere se le uscite sono state amministrate in corrispondenza delle entrate, e se le spese sono state adottate in ordine alle deliberazioni assunte o prese. Così stando le cose, la preoccupazione di avere necessariamente questa approvazione del

consuntivo prima di fare il preventivo dell'anno prossimo, mi pare che non abbia una esigenza effettiva, un grande peso. Mi pare che si cominci ad attribuire all'organo tutorio dei poteri eccessivi; e l'autonomia di queste amministrazioni dove va a finire? La approvazione del bilancio preventivo ha un valore, quella del bilancio consuntivo è di ragioneria, più che di politica amministrativa. D'altro canto ne deriva un danno ai preparatori del conto, appunto perchè hanno la loro responsabilità, perchè il tesoriere risponde in proprio di quello che ha pagato male, e ha diritto di avere un lasso di tempo per dire di aver pagato giustamente. Per questi motivi non sarei favorevole alla riduzione dei termini, che, in verità, per la modesta esperienza che ho, sono stati sempre piuttosto modesti e insufficienti.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): Credo che la questione sollevata da Caminiti non esista in questo momento, perchè si tratta appunto di conti consuntivi nei quali l'autorità tutoria non entra; si tratta del conto del tesoriere che bisogna presentare entro tre mesi, in base all'art. 308 del testo unico; vi è poi un esame di tre revisori che lo presentano entro due mesi, modificati dalla legge del 1951. Su questa relazione dei revisori e del Consiglio comunale, che poi viene collegata, come diceva giustamente l'Assessore, il panorama dell'andamento della revisione dei conti consuntivi presenta una distinzione fra funzioni amministrative e giudiziali, se mancano le contestazioni. Mi pare però che l'Assessore ecceda e che sia bene lasciare i termini come previsti dalla legge comunale e provinciale; certo che non sono i 15 giorni che modificano! In fondo il conto del tesoriere è un atto fondamentale sul quale poi viene espresso il giudizio dei revisori dei conti, ed eventualmente del Consiglio di Prefettura che è l'organo giudiziale. Quindi mi pare che sia meglio, dato che siamo in materia anche concorrente, non porre norme diverse da quelle che sono già espresse e che hanno già una tradizione ed una lunga attuazione, determinata dalla legge comunale e provinciale, ed anzi vedrei quasi utile non fissare la data ma lasciare i termini come abbiamo fatto prima. Mi pare che il termine più appropriato, anche in linea formale (non so il motivo per il quale la Giunta ha proposto l'indicazione del termine), sia proprio quello della legge comunale e provinciale: entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e poi i revisori entro due mesi, ed il Consiglio comunale entro il periodo fissato in base alla legge stessa.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Mi dichiaro d'accordo nello stabilire il 30 aprile, cioè a tre mesi dalla chiusura del conto consuntivo, come termine per il tesoriere, e quindi anche lasciare la dizione già votata dal Consiglio.

PRESIDENTE: C'è una proposta della Giunta, a firma Odorizzi, Benedikter, Samuelli, di conservare la dizione originaria dell'art. 2, cioè: « 30 aprile ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4. La Giunta ha proposto e la Commissione ha accettato la modifica di altri termini, cioè: al posto di 30 giugno mettere 30 aprile; al posto di 31 luglio mettere 31 maggio; al posto di 31 agosto mettere 31 luglio.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Queste modifiche si rendono necessarie per ottenere lo scopo che il conto consuntivo giunga alla Giunta Provinciale il primo di agosto, e la Giunta provinciale abbia tempo di esaminarlo ed approvarlo entro la fine di settembre, di modo che nel secondo esercizio successivo a quello a cui il conto si riferisce possano essere inseriti i dati ed i risultati ufficiali del conto consuntivo e dell'avanzo o del disavanzo; e così i comuni come tali, dopo la chiusura del conto da parte dell'Assessore al 30 aprile, come è stato allora votato, hanno ancora tre mesi. Nel passato erano quattro mesi, e c'è quindi la decurtazione di un mese, ma si possono ritenere ciononostante sufficienti i termini proposti riguardo alle operazioni interne, si potrebbe dire, dei comuni; cioè prima la compilazione da parte dell'ufficio comunale, poi l'esame dei revisori, e poi l'esame e la deliberazione del Consiglio comunale. Si ritiene quindi che questo termine, sempre salvo il termine del 31 luglio, possa essere diversamente fissato, soprattutto per il fatto che il conto del tesoriere è reso solo al 30 aprile, nel senso di dare forse un mese di tempo, anzichè 15 giorni, agli uffici, ed un mese ciascuno ai revisori ed al Consiglio comunale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Ma allora bisogna spostare il 31 luglio?!

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Rimane sempre il 31 luglio; maggio per gli uffici, giugno per i revisori e luglio per il Consiglio comunale per la deliberazione formale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Giusto, ma Lei nella proposta dice di aggiornare

nare i termini 30 giugno con 31 maggio, 31 luglio con 30 giugno, e 31 agosto con 31 luglio.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): In seguito alla delibera, ora fatta, di spostamento al 30 aprile, è necessario spostare questi termini al 31 maggio, al 30 giugno ed al 31 luglio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Così va bene.

PRESIDENTE: Alla proposta della Commissione è presentato un emendamento, a firma Benedikter, Samuelli, Odorizzi, all'art. 4 per aggiornare i termini: al posto di 30 giugno mettere 31 maggio; al posto di 31 luglio mettere 30 giugno; al posto di 31 agosto mettere 31 luglio.

E' posto in votazione l'emendamento: unanimità.

Poniamo in votazione l'art. 4 così emendato: unanimità.

Art. 7. Si propone, da parte della Giunta, di sostituire al primo comma il termine di « tre mesi » con « due mesi ».

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Il termine è per la Giunta provinciale, così da giungere alla fine di settembre in modo che il Consiglio comunale possa entro la prima metà di ottobre deliberare in base ai risultati del conto consuntivo dell'anno precedente all'esercizio a cui si riferisce.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Si propone la soppressione del secondo comma dell'art. 7 del seguente tenore: « La deliberazione dell'amministrazione tiene luogo a tutti gli effetti della decisione dell'organo di giurisdizione contabile. Il Presidente della Giunta Provinciale, a richiesta dell'amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione ».

E' posta ai voti la soppressione: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 7 così emendato: unanimità.

Art. 8. La Commissione propone di sopprimere nel corpo del terzo comma dell'art. 8, la seguente dicitura: « che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione dell'organo di giurisdizione contabile. Il Presidente della Giunta Provinciale, su richiesta dell'amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 8 così emendato: unanimità.

Passiamo alla votazione segreta della legge (segue votazione).

Esito della votazione: 35 sì, 2 no, 1 scheda bianca.

Verso formale promessa di puntualità, alle ore 15 riprendiamo la seduta.

(Ore 12.10).

(Ore 15.15).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Punto 9° dell'Ordine dei giorno: « *Modifica del disegno di legge n. 113, concernente la vigilanza sulle cooperative* » (rinviato dal Commissario del Governo).

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali): (legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione, per la lettura della relazione della Commissione.

MAGNAGO (S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Se nessuno prende la parola passiamo all'esame degli emendamenti.

Gli emendamenti sono tre, proposti dalla Giunta e accettati, o a pieni voti o a maggioranza, dalla Commissione. Per tutto il resto credo inutile ripetere quanto già detto in occasione della votazione della legge di questa mattina.

All'art. 2 c'è l'emendamento aggiuntivo, dopo la parola « varie », delle parole « *escluse le cooperative di assicurazione, disciplinate dal R. D. L. 29-4-1953, n. 966* ».

Pongo in votazione l'emendamento preletto: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2 così emendato: unanimità.

L'emendamento che segue propone un articolo aggiuntivo, il 7 bis, che dovrebbe essere così formulato: « *In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all'art. 6, la Commissione provinciale provvede d'ufficio alla ispezione, previo accertamento, anche mediante iscrizione, dell'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi. Per la ispezione valgono, in quanto applicabili, le*

norme sulla revisione. La spesa dell'ispezione è interamente a carico della Cooperativa inadempiente».

E' posto ai voti l'art. 7 bis: unanimità.

Art. 10. C'è un emendamento modificativo che sostituirebbe la parola « mancata » con « negata », alla prima riga. Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 10 così emendato: unanimità.

Passiamo alla votazione segreta della legge (segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 29 sì, 2 schede bianche, 1 scheda nulla.

La legge è approvata.

Punto 10° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 136: « Disposizioni in materia di Finanza Locale ».

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali): (legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione, per la lettura della relazione.

MAGNAGO (S.V.P.): (dà lettura della Relazione della Commissione agli Affari Generali).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Avevo già detto in sede di discussione generale del provvedimento relativo alle supercontribuzioni, che era e che è mia convinzione, malgrado tutte le obiezioni anche fondate che si fanno alla prassi fin qui seguita di portare al Consiglio nel suo complesso i provvedimenti di supercontribuzioni, che il Consiglio sia l'organo politicamente più qualificato per dare al problema delle supercontribuzioni in genere la soluzione, o per lo meno prospettare la soluzione di fondo, che in altri organismi più ristretti o meno investiti di responsabilità non troverebbe. Quindi se questo disegno di legge che ora ci viene presentato fosse in se stesso accettabile, dal mio punto di vista dico subito che voterò contro per quella ragione di carattere pregiudiziale che dicevo prima. Dall'esame di questo disegno di legge mi pare che ci siano parecchi motivi di illegittimità, per cui il provvedimento non è affatto da approvarsi. C'è l'art. 69 dello Statuto per il quale potrebbe servire la interpretazione lette-

rale, secondo cui i provvedimenti di supercontribuzione devono essere approvati con legge; c'è il commento di un certo Cajoli, (dico « un certo Cajoli » perchè non lo conosco per altre ragioni se non per aver curato il commento dello Statuto regionale e non so quale altro merito abbia) che è un testo che credo sia stato apprezzato anche dagli altri, il quale esplicitamente dà questa interpretazione all'art. 69, e c'è infine una pronuncia della commissione interministeriale per le norme di attuazione che è estremamente esplicita e che mi permetterà di ricordare perchè è stata fatta proprio in contraddizione ad un'affermazione di una tendenza simile a quella che attualmente si manifesta attraverso la proposta di legge dell'Assessore Benedikter. C'era anche allora una tendenza all'interpretazione restrittiva, se vogliamo, dell'art. 69, per cui la facoltà del Consiglio doveva limitarsi alla formulazione di una legge cornice, di un provvedimento di carattere generale, mentre i provvedimenti di carattere specifico dovevano essere demandati ad altro organo. Sono discussioni che risalgono a qualche anno fa, sono discussioni a proposito delle quali c'è, ripeto, questa pronuncia e questo intervento di legge. — « L'art. 69 dello Statuto, sulla retta interpretazione del quale, in ordine... » (legge).

Facciamo un passo avanti ed entriamo nell'esame di merito del disegno di legge che viene proposto.

Il disegno di legge accoglie, recepisce una serie di disposizioni già contenute nel T. U. della Legge Comunale e Provinciale, del quale Testo Unico va ricordato che non ha subito mutamenti, non solo non ha avuto la riforma generale auspicata e in corso di studio, ma neanche gli adeguamenti indispensabili alle disposizioni costituzionali: noi veniamo proprio ad accogliere nella legislazione regionale alcune di quelle disposizioni del Testo Unico che sono in evidentissimo contrasto con le norme della nostra Costituzione! Per esempio, l'art. 1 del nostro disegno di legge riproduce le norme relative al controllo di merito. Guardate che le norme sul controllo di merito — e non è un giudizio mio o un giudizio di parte — sono state definite di carattere prettamente fascista! Ricordo una citazione per tutte, cioè la definizione data dal Sindaco di Genova, che non è un estremista, che definisce « una espressione tipica del regime passato proprio le norme relative al controllo di merito ». E noi facciamo questa recezione di norme vecchie, sopravvissute, mentre è in corso in sede nazionale la formulazione di un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale che si propone appunto l'adeguamento alle norme costituzionali, e particolar-

mente all'art. 130 della Costituzione, per quel che riguarda l'istituto del controllo di merito.

Questo progetto ministeriale che noi auspichiamo, se può diventare presto realtà legislativa nel nostro Paese, definisce il controllo di merito in questo modo: « sono soggetti a controllo di merito al fine del riesame... » (legge), ed elenca le disposizioni. Quindi è cosa ben diversa la richiesta di riesame dalla possibilità attualmente vigente di annullamento completo di un provvedimento da parte dell'organo di tutela. Ripeto che in campo nazionale si sta predisponendo un progetto di legge in questi termini, che certo uscirà; è in corso di preparazione il progetto di legge regionale sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui il controllo di merito, anche qui in armonia con la disposizione dell'art. 130, si esercita mediante richiesta motivata della Giunta di tutela all'ente deliberante di riesaminare la decisione, e non si va più in là. E giacché abbiamo più volte citato questo articolo 130 della Costituzione, vediamo il suo tenore; il secondo comma dice: « In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

Allora mi pongo la domanda, o meglio vorrei porla ai colleghi che qui fanno professione di legge molto più di me che sono un dilettante in questa materia, se è possibile che sopravviva in uno Stato retto da una Costituzione una norma precedente in contrasto con questa Costituzione; se è possibile anche che un organo legislativo crei istituti in contrasto con la Costituzione. Non protesto in questa sede contro la sopravvivenza del testo, unico del 1934, perchè, per ragioni storiche e per vicende politiche, questo testo, come altre leggi, non è stato adeguato allo spirito della Costituzione entro i tre anni previsti dalla stessa Costituzione, ma possiamo noi creare con atto legislativo originale una nuova norma (perchè diventa una nuova norma e non importa se è copiata dalla norma della legge nazionale già esistente) che riproduce l'inconveniente citato? Credo che a questo quesito si debba rispondere di no, comunque attendendo la risposta di quelli che ne sanno più di me in materia.

Se andiamo avanti nell'esame di questo testo di legge, troviamo un'altra cosa che, a parer mio, non è in linea con quelli che sono i principi dell'ordinamento legislativo italiano, cioè l'art. 7. L'art. 7 — può darsi che mi sbagli, vorrei ripeterlo ancora una volta: non sono un competente in materia — mi fa l'impressione di qualche cosa di medioevale, di longobardico. Questa punizione che si infligge ai cittadini per colpa degli amministratori, si trova in

qualche altra disposizione legislativa nell'anno di grazia 1953? Io credo di no! L'amministratore non adempie agli obblighi imposti dalla legge; le leggi dello Stato italiano, e probabilmente quelle degli altri Stati, dicono: l'amministratore è responsabile, e ci sono delle sanzioni anche proprio nel T. U. della legge provinciale e comunale. Signori no, l'Assessore Benedikter dice: la popolazione di quel comune non riceverà l'integrazione perchè potranno fruire delle integrazioni soltanto quei bilanci che saranno presentati entro la data tale. Ma io, cittadino del Comune, io devo sobbarcarmi a un ulteriore aggravio di imposte, di tasse, o subire la mancata esecuzione di opere pubbliche, perchè il mio Sindaco, o il segretario comunale, che io pago con le mie tasse, non è arrivato entro i termini a presentare gli atti? Credo che non si possa entrare in questo ordine di idee, a meno che io non sia proprio digiuno del tutto di norme giuridiche vigenti e ripetibili in questa sede!

Poi c'è finalmente la grande innovazione, direi anche questa di ordine costituzionale, cioè il tentativo non di fare un provvedimento legislativo ordinario, ma di carattere costituzionale statutario: l'istituzione della Commissione con facoltà praticamente deliberante. Il proponente si è ispirato — l'ha citato anche lui — all'art. 72 della Costituzione, e per quello che riguarda poi il meccanismo del funzionamento, all'art. 85 della Camera, riproducendoli e fondendoli alla perfezione, non c'è dubbio. Però, a mio modesto giudizio, l'Assessore ha dimenticato un piccolo particolare dell'edificio: le fondamenta. Perchè nella Costituzione l'art. 72 prevede che in particolari circostanze e casi possa essere demandata la facoltà legislativa completa ad una Commissione; infatti il terzo comma dice: « Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione del disegno di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione ecc. ». Nella Costituzione c'è, ma nel nostro Statuto, che io me ne sia accorto, questa facoltà non c'è. Dappertutto dove lo Statuto parla di attività legislativa, così nell'art. 20 come nell'art. 40, fa esplicito riferimento al Consiglio. Quando parla di delega, come all'art. 40, esclude esplicitamente l'emanazione di provvedimenti legislativi. E allora, a meno che non mi indichi l'Assessore appunto la fonte di diritto sulla quale ha basato la proposta di istituzione di questo nuovo organismo deliberante, insisto nel ritenere che questa costruzione manchi del suo fondamento giuridico costituzionale, perchè nello Statuto noi non l'abbiamo.

Di sfuggita vorrei notare ancora una cosa: che

anche quando arrivassimo sul terreno del proponente per la prima questione, per la seconda e per la terza questione troveremmo ancora molte difficoltà ad applicare la analogia con l'art. 72 della Costituzione e con l'art. 85 del regolamento della Camera in pratica, e con l'art. 10 del nostro Regolamento, perchè si arriverebbe a questo: prendendo non solo alla lettera, ma nel suo spirito queste disposizioni, che vogliono una commissione deliberante composta in modo da rispecchiare proporzionalmente tutti i *gruppi politici* della Camera, e quindi del Consiglio, noi avremmo una Commissione di 10 membri, di cui almeno 6 dovrebbero essere i rappresentanti della minoranza, il che sarebbe piacevole e divertentissimo, e mi piacerebbe far parte di quella commissione in cui fossero 6 della minoranza e 4 della maggioranza! Poi ci sarebbe anche da considerare il fatto che questi poteri sono molto ampi; Lei mi dirà che ciò è una garanzia. Vale la pena di rischiare un così azzardato disegno di legge? Lei potrebbe dirmi che è una garanzia il fatto che pochissimi membri della Commissione possano richiedere che il provvedimento sia portato al Consiglio, ed in pratica ci troveremmo a portare in Consiglio i provvedimenti emessi, ammesso però che la Sua proposta di legge potesse passare, e qui il discorso si fa diverso. Noi abbiamo provato ad entrare in questo punto di vista quando varammo due precedenti disegni di legge rimandati dal Commissario del Governo. Nell'anno 1953 il Consiglio Regionale ha licenziato una ventina di provvedimenti legislativi, e di questi 8 o 9 sono ritornati all'ovile, chi più chi meno in buona maniera, e con più o meno buona maniera rimandati integrati. Ora mi pare che meriti un po' di considerazione il fatto che quasi il 50% dei nostri provvedimenti legislativi si prende una bocciatura. Non pretendiamo di essere maestri, siamo un consesso legislativo che non ha la tradizione di un Parlamento plurisecolare, ma quando però ci facciamo respingere i provvedimenti legislativi solo perchè li vogliamo passare a tutti i costi, allora dobbiamo pensare se valga la pena di continuare su questa strada, o se questo non sia uno svilire la nostra modesta e giovane istituzione. Per mio conto — vorrei che ci pensassero più di me coloro che più di me hanno e responsabilità e nozioni di carattere giuridico — per mio conto, questo disegno di legge è votato con 100 probabilità su 100 alla più solenne delle bocciature, e non capisco perchè dovremmo aggiungere dispiacere a dispiacere, sapendo a priori, e credo di indovinare e di poterlo dimostrare, che il provvedimento sarà respinto. Per questo sottopongo ai Consiglieri la proposta, in base

all'art. 81 del Regolamento (almeno io lo farò senza altro e invito altri a farlo), di votare contro il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge, che, quando noi lo avessimo voluto approvare ad ogni costo, ci tornerebbe sul banco non con una striscia rossa, ma respinto da capo a fondo perchè contrastante con l'ordinamento dello Stato.

SCOTONI (P.C.I.): Concordo con quanto detto dal dott. Raffaelli e voglio aggiungere solo due cose a completamento di quello che egli ha esposto. Una riguarda la Commissione; si parla di una specie di Commissione legislativa, Commissione legislativa che, secondo il Regolamento, è composta di sette membri, che, per esempio, non prevede la rappresentanza etnica perchè per noi forse è una cosa tanto ovvia che non è prevista.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): La prevede!

SCOTONI (P.C.I.): Commissione di sette membri che, però, può deliberare se sono presenti in cinque. Immaginate che, di questi cinque, due siano a favore, due contro, uno si astenga. Il voto del Presidente è decidente: passa una legge con il voto di un consigliere! Si può farla passare trovando un sistema qualsiasi; ma non mi sembra molto dignitoso che questa legge entri in vigore per la volontà di due persone della Commissione! Altra questione: la Commissione approva questa legge, che viene mandata al Commissario del Governo. Il Commissario del Governo la rinvia al Consiglio; che cosa avviene? E' il Consiglio che la riesamina, oppure la si rimette alla Commissione? Se si rimette alla Commissione succede un altro guazzabuglio, perchè la Commissione o può accettare i rilievi mossi dal Governo per mezzo del Commissario, o insistere, nel qual caso occorre un voto della maggioranza consiliare assegnata alla Regione. Quindi un palleggiamento. Una volta va al Consiglio, una volta va alla Commissione, la Commissione non accetta e ritorna al Consiglio, ma ci deve essere la maggioranza. Mi sembra una procedura veramente strana! Si è posto il problema se, ammesso che il Parlamento non sia riuscito nei termini costituzionali a revisionare la legge precedente e a renderla adeguata alla Costituzione, sia però ammissibile che oggi, innovando, si ricalchi e si legiferi in contrasto con la Costituzione. Voglio aggiungere una cosa: questa legge è peggiore di quella che c'era prima, perchè se prendiamo l'art. 306 della legge comunale e provinciale, del quale alcune disposizioni sono riportate qui; per esempio una riportata dice: «La

Giunta provinciale amministrativa ed il Ministero dell'Interno esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli art. 314, 320 e 321 ».

Qui la controdeduzione non interessa, in quanto che cosa andiamo a sentire? Decidiamo di modificare e basta! Quindi risulta un peggioramento non trascurabile di quella che era la legislazione precedente. Per questi motivi, come ha indicato Raffaelli, voterò contro il passaggio all'esame degli articoli.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Prendo la parola soltanto ed esclusivamente per fare una dichiarazione di voto relativa alla proposta del dott. Raffaelli, e la faccio io perchè sono l'unico rappresentante presente del mio Gruppo, del quale Gruppo è nota la opposizione assunta in sede di Commissione legislativa. Se il dott. Raffaelli ha parlato prima di ignoranza in materia legislativa, non posso certo dire che io sono competente, e non sono certo in grado di approfondire ulteriormente l'esame da lui fatto, che, per la verità, non mi sembra quello di un ignorante in materia. Comunque, non capisco assolutamente il perchè di questa legge, legge che, come è stato dimostrato, puzza di illegittimità, legge — vorrei aggiungere — che propone misure, come definite in sede di Commissione, draconiane. Non so perchè sia proposta, se nell'intento proprio di aggiungere a tutte le altre leggi fino ad oggi respinte e restituite dal Governo un'ulteriore rosa a questa specie di corona del nostro Consiglio, o se per svilire ulteriormente l'istituto, come diceva Raffaelli; a meno che — e badate che in questo momento non intendo dare la colpa ad alcuno, non intendo elevare sospetto alcuno — non ci siano degli scopi più o meno subdoli e nascosti che io non riesco ad indagare e non so appurare. Pertanto è evidente che anche a nome del Gruppo mi associo alla proposta fatta da Raffaelli per il non passaggio alla discussione degli articoli.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): Sono pienamente convinto che una legge di questo genere può presentare delle perplessità per chi la esamina, anche perchè la materia è quanto mai difficile e manchiamo finora di alcune precisazioni. Però nel complesso dobbiamo esaminare se vi sono effettivamente norme, in que-

sta legge, in contrasto con la legge dello Stato. Noi ci muoviamo in sede di legislazione concorrente e dobbiamo attenerci ai principi delle leggi dello Stato. Esaminando la legge non troviamo norme in contrasto con dei principi posti dalle leggi dello Stato, e quindi dal T. U. della legge comunale e provinciale, ed evidentemente possiamo legiferare anche in certo qual modo innovando, pur non ammettendo un contrasto. Ciò che poteva essere all'art. 7 — che chiama in causa la responsabilità degli amministratori per la mancata presentazione del bilancio nei termini prescritti — un contrasto, è invece una innovazione.

Già ci sono molte norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per i danni che recano all'Ente per la mancanza di provvedimenti, per la non esazione di imposte e tasse deliberate, ecc., per cui il fatto di richiamare la responsabilità degli amministratori quando mancano ai doveri non credo sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. E se questa legge viene approvata, è evidente che andiamo incontro ad una esigenza sentita di chiamare la responsabilità non solo dei funzionari, segretari, ecc., ma anche della amministrazione, quando non sottoponga al proprio consiglio comunale la approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge.

Quindi nessun contrasto; sarà un principio nuovo, sarà una norma nuova che va ad aggiungersi alle altre, ma non un contrasto con il principio della legge dello Stato, il quale non potrebbe sollevare eccezioni circa la legittimità del provvedimento. Ora, poichè giustamente l'amministratore che risponde dei danni non viene chiarito, qui si domanda alla legge comunale e provinciale la questione del danno e quindi della procedura relativa. L'altra nuova formulazione è che anche il segretario comunale ed il ragioniere sono soggetti a provvedimento disciplinare, e questa norma è già contenuta nell'art. 253, che dice: « Il Segretario del Comune o della Provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative ». E' una vera innovazione, quella di chiamare la responsabilità del segretario comunale quando iscrive a bilancio uno stanziamento di entrata inferiore al gettito; però anche se questa norma non è espressa nel T.U. mi pare chiaro che se commesso l'errore con dolo, deve essere chiamato responsabile il segretario che abbia iscritto coscientemente un'entrata inferiore a quella accertata. Qui siamo in materia di bilanci deficitari, quindi in materia di provvedimenti ecce-

zionali che riguardano i Comuni. Anche l'art. 130 della Costituzione è evidentemente una norma programmatica; esso dice: « In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

Quindi non esclude nulla; in linea programmatica il controllo di merito sui comuni viene esercitato solo nei casi determinati dalla legge, che dovrà pure uscire, secondo quanto previsto dall'articolo 130. Qui siamo in materia non generale, ma in materia eccezionale, dei comuni che sono deficitari, verso i quali, quindi, dobbiamo trovare delle norme eccezionali che già troviamo nel testo unico della legge comunale e provinciale. Quando è stata tolta alla Giunta provinciale amministrativa la competenza, è stata istituita la commissione centrale per la finanza locale, e anche quello fu un provvedimento di carattere eccezionale. Nel momento in cui i comuni diventano deficitari, perdono larga parte della loro autonomia, perchè vanno ad attingere al fondo che è dell'ente superiore, il quale giustamente ha il diritto di interferire nella loro vita attiva, onde impedire che essi assumano ulteriori spese. E' una limitazione dell'autonomia, ma è una limitazione derivata dalla situazione eccezionale in cui vengono a trovarsi questi comuni, e che deve e potrebbe essere vista in maniera transitoria. Cioè sono provvedimenti eccezionali che dovrebbero riportare i comuni alla loro giusta economia di bilancio in pareggio. Quando il comune ha il suo bilancio a pareggio e compie effettivamente le spese con le sue entrate, questo controllo viene escluso e subentra solo il controllo di legittimità e di merito. Direi che questo provvedimento, se dovesse essere esteso a tutti i comuni, sarebbe illegittimo, ma per la particolare materia che esso disciplina, è perfettamente legittimo e in armonia con l'art. 130.

L'unico interrogativo sorge quando si introduce il deferimento ad una apposita commissione della competenza legislativa del Consiglio Regionale, appellandosi al Regolamento Interno, che all'art. 40 dice: « Il Consiglio Regionale può delegare alla Giunta Regionale la trattazione degli affari di propria competenza, ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi ». Può darsi che tale norma trovi degli ostacoli, però è un tentativo da seguirsi e che va approvato dal Consiglio Regionale, perchè tale norma va incontro a delle esigenze; pertanto non mi pare di dover condividere le obiezioni sollevate.

PRESIDENTE: C'è un ordine del giorno puro e semplice, a firma Scotoni, Raffaelli, Molignoni, che

propone ai sensi dell'art. 86 di passare al successivo punto dell'Ordine del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): Dopo la discussione generale!

PRESIDENTE (D.C.): No, perchè secondo questo ordine del giorno si dovrebbe interrompere la discussione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sempre se la discussione è finita!

PRESIDENTE (D.C.): No, allora c'era un altro sistema. L'ordine del giorno puro e semplice dovrebbe interrompere la discussione dov'è arrivata, e lasciare finire di parlare il Presidente Albertini, che già aveva la parola.

ALBERTINI (D.C.): Per l'interpretazione del Regolamento prima del secondo comma dell'art. 86 potremmo leggere anche il primo: « Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale ».

PRESIDENTE: Il secondo comma è una eccezione al primo comma.

ALBERTINI (D.C.): « L'ordine del giorno puro e semplice propone il passaggio al punto successivo dell'Ordine del giorno e ha la precedenza nella trattazione su tutti gli altri relativi all'argomento ». Ma io direi che dovrebbe essere chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno, il primo, è un vero e proprio ordine del giorno, il quale, presentato durante la discussione generale della materia, si propone e viene votato alla fine. Invece un altro è l'ordine del giorno che non fa che stabilire il taglio della discussione in corso, e può essere fatto su qualunque argomento.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il nostro ordine del giorno ha la precedenza sugli altri. Mi pare che il comma 1° non soffra alcuna eccezione.

PRESIDENTE: Allora è inutile la presentazione perchè alla fine della discussione si doveva votare.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma un invito esplicito è diverso.

PRESIDENTE: Anche in sede di Regolamento si aveva detto che l'ordine del giorno viene pre-

sentato da chi non ne vuole più sapere della faccenda che si sta trattando!

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che bisogna fare riferimento all'art. 81, il quale dice: « Chiusa la discussione generale, il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli. Se il Consiglio non l'approva, il disegno di legge si considera respinto, a meno che, su richiesta di un consigliere, esso non decida, con separata votazione, che il disegno di legge venga rinviato alla Commissione per un riesame », e all'art. 86 che dice: « Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale ». Per cui ci dovrebbero essere tre fasi: chiusura della discussione generale, votazione dell'ordine del giorno, e passaggio alla discussione degli articoli. Nella discussione degli ordini del giorno quello di passare al successivo punto all'Ordine del giorno ha la precedenza sugli altri.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): Questo è giusto; stiamo con l'interpretazione autentica data dal Consiglio.

MAGNAGO (Vice Presidente del Consiglio, S.V.P.): Certamente si può interpretare anche così, però l'art. 81 del Regolamento non dice che si deve votare la chiusura della discussione generale, non lo dice affatto! Il Presidente chiede se c'è qualcuno che vuole ancora parlare, e se nessuno vuole parlare la discussione generale è chiusa. Non c'è bisogno di votare la chiusura della discussione generale, bensì il passaggio alla discussione degli articoli. Niente altro. Se il Consiglio non vota il passaggio alla discussione degli articoli, allora non si discute la legge; per cui l'ordine del giorno puro e semplice, se dovesse essere votato alla fine della discussione, quando si tratta di deliberare la discussione per articoli, è un doppione vero e proprio, perchè c'è già la votazione per il passaggio alla discussione degli articoli. Perchè si fa la votazione del passaggio alla discussione degli articoli? La si fa per vedere se il Consiglio Regionale, finita la discussione generale, intende discutere la legge o meno. Per cui se si presenta un ordine del giorno puro e semplice, quello dovrebbe non solo precludere la discussione della legge, ma precludere qualsiasi discussione su questo punto, perchè significa che non vogliamo più discutere questa materia e che vogliamo passare al prossimo punto all'Ordine del giorno. Questa, secondo me, è l'interpretazione da dare, per cui quando è presentato un ordine del giorno puro e semplice questo va messo ai voti.

PRESIDENTE: La parola al dott. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Solo per osservare che non è sufficiente dire che non serve, perchè allora si potrebbe dire che è inutile che un certo numero di Consiglieri possa chiedere la chiusura della discussione, in quanto questa un giorno o l'altro avverrà; non fosse altro perchè coll'ordine del giorno puro e semplice si eliminano tutti gli altri ordini del giorno, anche se non numerevoli. Quindi una differenza sussiste. Se non è votato il passaggio alla discussione degli articoli, si svolgono gli ordini del giorno, che possono essere uno o dieci; se si è votato, si passa.

DALVIT (D.C.): Direi di leggere l'art. 76, il quale parla della chiusura della discussione: « La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare ». Deve essere richiesta da 5 consiglieri, mentre l'ordine del giorno durante la discussione può essere presentato da uno solo, perciò la presentazione dell'ordine del giorno verrebbe ad essere un'evasione notevole alla regola dei cinque. Perciò, secondo me, lo spirito che ha fatto il Regolamento non era, quando si parlava di ordine del giorno, quello di fornire un mezzo per precludere la discussione, bensì di dare la possibilità con un ordine del giorno puro e semplice, votato in precedenza agli altri ordini del giorno, di porre fine alla discussione generale, per eliminare addirittura l'argomento e passare al prossimo punto dell'Ordine del giorno, ma esaurita la discussione generale, salvo che a termine dell'art. 76 non sia stata richiesta da 5 Consiglieri la chiusura della discussione. In questo senso mi pare che allora può essere completo.

PRESIDENTE: Comunque volevo dire questo: se l'idea è quella di dare modo di esaurire la discussione generale, questo si identifica proprio con quella tal chiusura e passaggio alla discussione per articoli.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): Sono grato al cons. Raffaelli di aver citato un brano della relazione dei lavori della Commissione paritetica e successivamente della Commissione Interministeriale su questo punto. Posso dire che risulta anche dalla relazione al disegno di legge che i relatori della Giunta si sono rotti il cervello per trovare una via d'uscita, che sembrava non potersi trovare, in quanto, rendendoci conto dell'assoluta necessità di trovare uno snellimento alla pro-

cedura, si è pensato a queste diverse soluzioni; e si è pensato prima di tutto alla delega di cui all'art. 40. Però si è finito, come ha concluso la Commissione Interministeriale, per escludere questa possibilità, cioè la delega non solo semplice, ma delega sotto leggi-cornice. La Commissione paritetica aveva detto: « facciamo una legge-cornice che autorizzi la Giunta Regionale ad applicare supercontribuzioni che non sono previste nell'art. 69 ». Sarebbe stato auspicabile che si potesse arrivare almeno a questa seconda forma di delega, invece abbiamo concluso in modo analogo a quanto ha concluso la Commissione interministeriale, e cioè che non è possibile, soprattutto a tenore dell'art. 69 dello Statuto e dell'art. 40, il quale non ammette deleghe dell'ente legislativo all'esecutivo per provvedimenti legislativi, senza distinguere però quelli aventi contenuto formalmente legislativo da quelli che hanno contenuto sostanzialmente amministrativo. La questione della legge-delega, ed a sua volta della legge cornice che avrebbe adempiuto formalmente all'art. 40, è stata esclusa per la dizione, che è quella che è, dell'art. 69, il quale conferisce al Consiglio la potestà di autorizzare, è proprio la parola « autorizzare » integrazioni e nel caso concreto supercontribuzioni per raggiungere il pareggio. Secondo il riferimento al caso concreto, nel senso che l'autorizzazione deve essere data per raggiungere il pareggio, non può che trattare di un singolo comune; quindi escluse queste due possibilità della delega all'esecutivo e della legge-cornice in base alla dizione letterale dell'art. 40 e rispettivamente dell'art. 69, rimaneva quella terza possibilità additata dalla Commissione interministeriale, cioè una diversa organizzazione interna del Consiglio stesso. Quindi ci appelliamo all'art. 25 dello Statuto, il quale dice che il Consiglio Regionale disciplina con proprio regolamento interno l'attività del Consiglio. E' bene sottolineare che non si tratta di delega del Consiglio ad un organo che stia al di fuori del Consiglio, e secondo me la parola « delega » qui non è al suo posto, in quanto il Consiglio non demanda questa potestà al di fuori e non la trasmette al di fuori di se stesso, bensì regola la sua attività interna in modo da attribuire l'esplicazione di un'attività legislativa su una determinata materia a un suo consesso minore, ad un Consiglio in miniatura, si potrebbe dire. Qui ci appelliamo all'art. 72 della Costituzione, il quale delinea questa possibilità in linea di principio per i corpi legislativi dello Stato, ed affermiamo, si intende, la possibilità che questa disposizione possa essere estesa in via analogica al Consiglio Regionale, al corpo legislativo regionale. La questione se l'art. 72 della Costituzione

possa essere applicato al Consiglio Regionale, è stata posta dalla Sicilia al primo Procuratore generale, anzi alla Corte Costituzionale Siciliana, che si esprimeva così in pubblica udienza: (legge). Ci sarà chi obietterà, come è stato obiettato in Commissione, che la dizione della disposizione statutaria che riguarda l'attività che contempla il regolamento interno nello Statuto siciliano, è diversa da quella dello Statuto nostro; lo Statuto siciliano dice che l'assemblea regionale elegge nel suo seno (legge). Il nostro invece all'art. 25 dice: « le norme che disciplinano l'attività del Consiglio Regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri ».

Ora, non vedo la sostanziale differenza fra queste due disposizioni, cioè sostanziale appunto da poter impedire che il Consiglio Regionale, con potestà legislativa primaria, possa applicare a se stesso l'estensione analogica dell'art. 72 della Costituzione. Comunque, sia l'accento già contenuto nella relazione della Commissione Interministeriale, sia gli studi fatti successivamente, ci hanno convinti che questa è l'unica possibilità per uscire dalla prassi fin qui seguita nella approvazione delle supercontribuzioni. E' bene tener presenti qui non i punti di vista della espressione letterale, della mera lettera della Costituzione, ma il fatto che nel rimanente territorio dello Stato le supercontribuzioni sono approvate dalle Giunte Provinciali amministrative; cioè con lo stesso atto con cui le Giunte approvano i bilanci comunali, approvano le supercontribuzioni per la grande massa dei Comuni fino ai 20.000 abitanti, mentre sopra i 20.000 l'approvazione è deferita alla Finanza locale. Dal luglio 1952 questo è un atto deferito agli organi provinciali, e quindi anche nel Trentino-Alto Adige dovrebbe essere consentito di poterlo svolgere con snellezza maggiore di quella prevista dalla applicazione letterale dell'art. 69 dello Statuto. Erra il cons. Raffaelli quando dice che la Commissione dovrebbe rappresentare tutti i Gruppi politici presenti nel Consiglio, in quanto l'art. 72 della Costituzione dice: « può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari ». Cioè rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari non in modo da rappresentare i gruppi politici, ma la proporzione. Erra anche Scotoni quando dice che il nostro regolamento non contiene una norma che disciplini la rappresentanza dei gruppi etnici nelle Commissioni. Questa norma esiste, è quella stessa norma la quale dice che le Commissioni devono essere composte in mo-

do da rispecchiare questa proporzione stessa ed anche la proporzione etnica. Abbiamo però ritenuto opportuno di portare il numero dei membri della Commissione legislativa da 7 a 10, e ciò per l'applicazione più corretta e più facile dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede che un quinto dei membri della commissione all'atto della deliberazione possa chiedere di deferire il provvedimento al Consiglio; è più facile dividere per 5 la cifra di 10 che non di 7, e su 10 saranno senz'altro 3 i rappresentanti delle minoranze, di modo che dipenderà anche da due soli esponenti delle minoranze che il disegno di legge sia portato al Consiglio. Quindi ritengo pur sempre buona questa semplificazione e questo snellimento della procedura, anche con questa ampia libertà e facile occasione per farlo ritornare al Consiglio, in quanto si confida, si intende, nel buon senso dei membri delle minoranze, i quali certo non vorranno portare in Consiglio simili provvedimenti a meno che non sia trattata una questione di largo principio, una questione di impostazione generale di questa politica contributiva nei riguardi dei comuni.

E' già stato esposto ottimamente dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento un diverso carattere dell'intervento dello Stato riguardo ai Comuni deficitari, rispetto al normale controllo di merito regolato dall'art. 130 della Costituzione. Dunque il controllo di merito dovrebbe limitarsi all'invito al riesame, e se il Consiglio comunale insiste nella deliberazione l'organo di controllo non può far nulla. Siamo però qui in casi eccezionali, e vorrei semplicemente chiedere al buon senso dei Consiglieri se nel caso di un comune deficitario, il quale chiede o la applicazione di supercontribuzioni, cioè questo maggior onere tributario, o la integrazione da parte di enti pubblici, o la assunzione di mutui per il disavanzo economico, se in questi casi non vi sia una ragione perchè l'Ente superiore intervenga per poter riassetare l'ente comunale che si trova in tale situazione catastrofica. Abbiamo all'art. 261 della legge comunale e provinciale il primo comma, di cui si tratta nella relazione, che prevede l'applicazione della legge del 1900, dove si stabilisce che i Comuni siano dichiarati in stato fallimentare. Questo primo comma è ritenuto dal Ministero degli Interni e dalla dottrina come superato dalla successiva introduzione della finanza locale, con quelle potestà di rivedere tutto il bilancio del Comune e di integrare e rispettivamente di applicare le supercontribuzioni. Cioè si dice: non possiamo più, è anacronistico dichiarare lo stato di fallimento di questo Comune, di questo ente, dopo che abbiamo creato lo strumento

in sede di controllo statale per riassetare comunque il comune stesso con questi diversi provvedimenti che entrano anche nella viva sostanza della vita comunale. E' una contraddizione chiedere da una parte che l'ente pubblico, cui è sottoposto il bilancio deficitario, possa chiedere al comune solo il riesame delle proprie deliberazioni, e d'altra parte non volere, anzi combattere, una dichiarazione di fallimento del comune; ciò sarebbe veramente assurdo. E, d'altra parte, ammettere che la mancata presentazione, entro il termine, di questo bilancio deficitario, comporti per il comune una sanzione che sia un effettivo stimolo a presentare questo bilancio in tempo, in quanto è condizione essenziale per poterlo esaminare in tempo, è prevedere che il comune possa funzionare tempestivamente in base al provvedimento che tende appunto a risanarlo. L'art. 306, citato da Scotoni, dove sono previsti i ricorsi contro le deduzioni, riguarda l'applicazione di sovrimposte, e quindi delle sovrimposte per la prima e seconda aliquota, e non il caso dei comuni deficitari che noi esaminiamo; riguarda l'applicazione delle imposte e sovrimposte per cui si prevede la procedura normale in caso di nuove imposte.

E' stato detto che ci sono stati molti rinvii di leggi regionali. Vorrei dire che la Giunta ha lavorato alacremente, nel senso di ripresentare le leggi rinviate, adattandosi o rispondendo ai motivi di rinvio e prendendo posizione di fronte a questi motivi di rinvio. E' stato detto che ci dovrebbero essere dei motivi subdoli per la presentazione di leggi che a colpo sicuro saranno rinviate, e quindi per costituire un precedente. Vorrei assicurare questo: per me, per la mia parte, le leggi presentate al Consiglio regionale perseguono lo scopo di rendere più operante e di tradurre in atto l'autonomia regionale, e quindi sono presentate — ed in specie questa legge è presentata — per la profonda e intima convinzione che riesca a rendere più efficace l'applicazione dello Statuto di autonomia.

Vorrei piuttosto chiedere a coloro che hanno sollevato tale questione, se non sia subdolo motivo da parte loro di opporsi...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No!

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): ... a leggi le quali hanno questo unico scopo nella mente dei proponenti, le quali, anche se dovessero essere oggetto di rinvio, non toccano la Giunta Regionale, secondo il mio parere, ma toccano il Consiglio Regionale e tutti i Consiglieri regionali, i quali, hanno il dovere di difendere l'autonomia secondo la propria convinzione.

MITOLO (M.S.I.): Due problemi che sono stati trattati dal Consiglio Regionale in sede di discussione di questa legge furono ampiamente esaminati dalla Commissione legislativa agli Affari Generali. Durante questo esame dissi che in parte condividevo le critiche mosse al progetto presentato dalla Giunta, sia a proposito dei primi due articoli, sia a proposito della questione relativa alla Commissione legislativa, e mi riservai di dare una risposta in sede di Consiglio Regionale in quanto allora non avevo elementi sufficienti per precisare il mio pensiero e per prendere una decisione, tanto è vero che mi sono astenuto. Oggi devo dichiarare che mi trovo in grande imbarazzo, soprattutto dopo aver sentito le parole dell'Assessore Benedikter. Dato che io sono da cinque anni antiautonamista, l'aver sentito dall'Assessore Benedikter che questa legge vuole affermare la bontà dell'autonomia, mi mette in imbarazzo, per cui, essendo anti-autonamista, potevo essere arrivato attraverso un esame giuridico alle stesse conclusioni a cui era arrivato l'Assessore Benedikter e la Giunta (*ilarità*). Penso che i miei elettori non mi daranno addosso perchè sono arrivato a questa conclusione, dal momento che lo scopo della legge è quello indicato da Benedikter, e penso che Benedikter l'abbia voluto dire per scopo puramente polemico.

Ripeto, sono arrivato a questa conclusione e mi pare che in fondo non si possa parlare di interferenza della Giunta Regionale quando questa avoca a sé il diritto di esaminare le ragioni per le quali i comuni chiedono l'applicazione delle supercontribuzioni. Del resto ricordiamoci che non più tardi di alcuni mesi fa in questo Consiglio Regionale è stato votato all'unanimità un ordine del giorno che raccomandava alla Giunta di trovare il modo di risolvere questo problema unitariamente, senza che dovesse essere risollevato tutte le volte che il Consiglio veniva investito dell'approvazione di leggi relative alle supercontribuzioni. Mi pare che l'unico modo per poter risolvere questo problema sia quello indicato al primo articolo di questa legge. Non ritengo, anche per la facoltà che ha il Consiglio Regionale, che ha la Regione in materia di ordinamento dei comuni, che questo disegno di legge sia illegittimo, o sia addirittura in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il secondo problema, quello di demandare alla Commissione del Consiglio l'approvazione della legge, ripeto che anche su questo sono arrivato ad una conclusione favorevole. Infatti non dobbiamo interpretare l'art. 25 dello Statuto in senso talmente restrittivo, per cui la parola «attività» si riferisca all'attività interna del Consiglio

e non a quella legislativa. Quindi penso che, come avviene per le altre Assemblee regionali, anche questa abbia la facoltà di demandare la facoltà legislativa, tanto più che l'articolo della Costituzione fissa un carattere generale che può essere esteso a tutte le Assemblee e organi che hanno funzioni legislative, come gli organi regionali. Piuttosto c'è una questione, ed è questa: che non esistendo una Commissione legislativa in seno al Consiglio Regionale bisogna che questa Commissione legislativa venga varata. E c'è una proposta concreta, e si pone la necessità di modifica del Regolamento del Consiglio Regionale allo scopo di innovarlo in questo senso, e poi, una volta risolto il problema, attraverso la creazione di questa Commissione legislativa (che, secondo la proposta della Giunta, dovrà avere dieci membri e che, secondo la decisione del Consiglio, potrà averne 8 come 15) si potrà risolvere e passare all'approvazione una legge che comporti l'applicazione di questo principio, che per il momento non esiste e non è previsto nel nostro Regolamento. Quindi faccio una proposta concreta, questa: prima passare all'esame di questa questione, cioè esaminare la proposta contenuta nell'allegato «A» di questa legge, poi passare alla discussione ed approvazione della legge. Perchè, finchè non abbiamo la modificazione del regolamento interno del Consiglio, non possiamo attraverso una legge applicare un principio che non ha riscontro in quel regolamento che stabilisce quella tale facoltà. Se per ipotesi dovessimo approvare questa legge e poi dovessimo non approvare l'allegato «A», cioè dovessimo non modificare il regolamento, allora avremmo fatto un'opera inutile e superflua, avremmo addirittura annullato il valore della legge. Penso che questo deve fare prima il Consiglio, e poi passare all'esame di questa legge ed alla prima applicazione di questo nuovo principio che il Consiglio, attraverso la proposta della Giunta, vorrà o non vorrà accettare.

SCOTONI (P.C.I.): Devo dare atto all'Assessore Benedikter che aveva ragione sulla rappresentanza a proposito della Commissione legislativa. Mi sono posto due punti diversi, ma gli dò atto dello sbaglio che ho fatto. Questo per parte mia. Ma egli mi dia atto che l'art. 306 ha ragione di essere. Al terzo comma si legge: «Qualsiasi contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla Giunta Provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministero dell'Interno per le sovrimposte provinciali». A proposito della possibilità o meno di conferire alla Commissione legisla-

tiva, non voglio soffermarmi; mi sembra solo di rilevare che la proposta di Mitolo sia quella che un minimo di buon senso ci dovrebbe suggerire, perchè definire la funzione di un organo che ancora non è precisato fra il resto ci metterà nella condizione, se ci sono altri provvedimenti, di non poterli approvare e di dover aspettare che venga fatta questa modifica. Il che, anche dal punto di vista pratico, causerebbe seri inconvenienti. Piuttosto mi ha un po' impressionato un'affermazione sulla quale vorrei dire qualche cosa a Benedikter: questi comuni poveri, che in sostanza non sono capaci di far quadrare il bilancio, che cosa vogliono pretendere? l'autonomia? Ce lo dice il buon senso che quando uno non ha soldi non può pretendere ed esigere!

Stiamo attenti, perchè procedendo su questa strada, si stabilisce un diritto che si esercita in base al censo. Questi provvedimenti sono sicuro che saranno meditati seriamente, e trattati con maggiore attenzione. Si dovrebbe anche, mi sembra, parlare con diverso spirito nei confronti di questi Comuni deficitari. Sono, in sostanza, dei Comuni dove i cittadini e gli amministratori sperperano a piene mani, fanno cose assurde, pazzesche, o sono dei poveri Comuni che non riescono a tirare avanti? Se sono di questo secondo tipo — e l'elenco mi sembra confermarlo — mi pare che con quel buon senso che Lei accennava si dovrebbe vivere un po' come in una famiglia. Se io avessi un fratello bisognoso di quattrini, e avessi possibilità di darglieli, non comincerei a dirgli: « smetti di fumare, al cinema non ci andrai più, verrò a vedere se metti troppo condimento nei tuoi cibi, la sera spegni la luce », e così via; si avrebbe il caso tipico della carità pelosa. Anche nel caso nostro avrei affiancata questa proposta con un'altra, che suggerisca una qualche idea, che dia ai Comuni delle entrate soddisfacenti per i propri bisogni. Perchè è vero quello che dice il Presidente della Giunta Provinciale, che uno che non ha mezzi non ha neanche l'autonomia, perchè lo dice pure la Costituzione, e prima della Costituzione l'hanno detto tutti quelli che da secoli hanno parlato bene dei comuni italiani; bisogna che questi comuni abbiano la possibilità di vivere e fare in maniera che questa autonomia divenga una realtà. E diamogliela, ma non modificando e distruggendo quelle che possono essere le loro aspettative, non con certe azioni che possono anche avere conseguenze che non sempre al centro si comprendono con quella chiarezza che forse può risultare da un esame più approfondito. Questo avrei desiderato, ed allora molte eccezioni formali che

abbiamo sollevato sarebbero passate in secondo ordine.

DEFANT (P.P.T.T.): L'art. 5, comma 1°, dello Statuto, parla di ordinamento dei comuni e delle provincie. Sembra che la interpretazione che vuole dare la Giunta a questo articolo 5, si limiti all'intervento che vede necessario nel caso di bilanci deficitari dei comuni. Sembra, perchè finora proposte che si riferiscano all'ordinamento dei comuni non ne abbiamo sentite. E' evidente che in questa materia di ordinamento interno dei comuni e delle provincie, la Regione non ha alcuna potestà, a differenza di quanto stabilisce l'art. 11 nei riflessi delle provincie, dove dice chiaramente « ordinamento degli uffici e del personale »; e non occorre una sentenza dei giudici della Corte costituzionale per confermarlo. Qui si interviene nella situazione particolare di un comune il quale viene definito deficitario, cioè un comune nel quale le spese obbligatorie non trovano capienza nel bilancio; l'intervento centrale è auspicato da tutti, anche dai Consiglieri di sinistra, e quindi in linea di principio si deve accettare. Però ricordiamoci bene che vi è il principio superiore da osservare, quello del mantenimento dell'autonomia! Ora abbiamo sentito dall'Assessore e dal Presidente della Giunta provinciale di Trento che questo intervento effettivamente tende al mantenimento dell'autonomia, cioè si interviene perchè il comune è ammalato, gli si dice che la cura è questa, e poi si abbandona al suo destino. E' un ragionamento preciso, che fila logicamente. Ma chi cura il difetto costituzionale del comune, la radice del male del comune, la sua composizione sociale? E' là che noi vogliamo vedere qualche cosa di nuovo, che l'Ente Regione deve dire di fare qualche cosa di nuovo! Lo Stato italiano si è sempre limitato ad un'analisi tecnico-amministrativa delle situazioni finanziarie ed economiche dei comuni, senza suggerire dei mezzi idonei per uscire da situazioni di disagio. Questo ora deve fare la Regione, con il rispetto dall'autonomia comunale. Come possiamo mantenere questa libertà dei comuni in ogni caso? Perchè non fa eccezioni per il comune deficitario o per quei comuni che si trovano in floride condizioni di bilancio; dice che i comuni sono organi autonomi, senza eccezione! Come possiamo averli? Il Presidente della Giunta un giorno ha avanzato un suggerimento che ritengo sia il migliore. Se avesse sviluppato quella idea base, credo che avrebbe suggerito di attuare in un secondo tempo un provvedimento molto più efficace di quello che oggi il Consiglio sta esami-

nando, e che probabilmente approverà, cioè quell'intervento a titolo creditizio a favore dei bilanci comunali, ed era il primo e fondamentale intervento per risanare certe situazioni economiche croniche. Altri ce ne potrebbero essere. Ci sono molti comuni che hanno delle possibilità minerarie e turistiche che non sfruttano, o per incapacità dei dirigenti o per inefficienza degli abitanti. L'intervento dell'organo superiore è obbligatorio, secondo noi. Non basta controllare l'amministrazione, bisogna suggerire agli amministratori anche dei provvedimenti di natura economica, stanziare delle somme per incitare le iniziative individuali. Questo è il compito fondamentale del comune, e se il comune non lo fa, lo suggerisca l'organo superiore; ma non possiamo seguire la vecchia strada dello Stato. Il comune deficitario è un problema storico in Italia, bisogna trovare un'altra strada che non sia quella dell'integrazione, e, peggio ancora, la rettificazione territoriale del comune. Sarebbe come dire che ad uno che ha 10 lire ed ha bisogno per mangiare di quelle 10 lire, si accompagnano altre 2 persone che non hanno neanche una lira. Sono provvedimenti irrazionali nell'amministrazione! Bisogna provvedere per colui che non si trova nelle condizioni di farlo, e solo allora difendiamo la libertà del cittadino. Questo è lo spirito basilare per cui si voleva che il punto 1° dell'articolo 5 dello Statuto fosse inteso dal punto di vista legislativo; cioè che fosse emanata una norma per cui da una parte c'è un intervento tecnico-legislativo, dall'altra parte un intervento a carattere creditizio, e al centro un intervento principe di analisi economico-sociali seguite da suggerimenti di carattere economico. Ed allora solo con il tempo si potrà curare questa piaga; altrimenti avremo sempre questi interventi e queste ricadute che sono fatali perchè i Comuni sono costituzionalmente ammalati.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Quando si parla di autonomia comunale e ci si riferisce evidentemente a un presupposto fondamentale dell'autonomia comunale che è l'autonomia finanziaria, non è purtroppo la nostra la piattaforma competente per discutere e deliberare in merito. Abbiamo un binario costretto, prefissato, in quanto dobbiamo muoverci nell'ambito delle leggi tributarie concernenti i Comuni dello Stato, il quale prima di tutto deve mettere su salde basi questa autonomia comunale, cioè realizzare l'art. 130 nei confronti di tutti i Comuni, sviluppando la propria autorizzazione circa i tributi comunali a cui hanno dato l'avvio gli artt. 332, 333. Non abbiamo competenza in materia tributaria, o

solo con le supercontribuzioni. Non possiamo noi creare i presupposti per questa autonomia, li deve creare lo Stato. Cioè lo Stato deve creare i presupposti di una propria legislazione tributaria perchè ci sia l'autonomia nei comuni. Noi, con i nostri mezzi legislativi degli art. 69 e 5 punto 1, possiamo solo autorizzare le supercontribuzioni e regolare meglio questa autorizzazione; è questo il nostro intervento finchè lo Stato non avrà, con un ulteriore sviluppo della propria legislazione innovatrice in materia di contributi, di finanza locale e di potestà tributaria afferente agli enti locali, fra l'altro stabilito l'autonomia finanziaria. Noi dobbiamo muoverci nell'ambito anche di quegli art. 332 e 333, con quello intervento veramente incisivo nell'autonomia comunale stessa, il quale art. 332 è stato dal Parlamento statale applicato un anno fa, decentrando le relative facoltà dei Ministeri di intervenire nell'autonomia comunale, alle Giunte provinciali amministrative, cioè agli organi di controllo dei comuni, e ciò il Parlamento nazionale lo ha fatto in attesa di sistemare la materia tramite la finanza locale stessa. L'art. 332 si riferisce alla facoltà della commissione centrale per la finanza locale in ordine ai comuni deficitari, e contiene poi il rinvio all'art. 306, in quanto in quella sede la commissione centrale per la finanza locale avoca a sè anche la autorizzazione alle sovrimposte da applicarsi entro il primo, secondo e terzo limite. Questa competenza è deferita alla Regione e la Giunta provinciale quindi non è toccata, e quindi in questo caso nella nostra sede non c'è nessun rinvio all'art. 306, che non entra in argomento. Sappiamo che è stato un punto proposto anche dai progetti di Statuto presentati da quasi tutti i movimenti autonomistici trentini perchè fosse creata fra l'altro la cassa di compensazione, e da parte di tutti è stato già dichiarato anche quest'anno che si riprenderà in esame, e perciò la possibilità di sboccare anche in una misura legislativa e creare veramente una compensazione degli interessi passivi, comunque delle giacenze di cassa dei comuni.

Per quanto concerne la questione posta dall'avv. Mitolo, abbiamo l'art. 3 il quale dice: « L'approvazione dei disegni di legge di autorizzazione degli aumenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a sensi dell'art. 69 dello Statuto, è deferita ad apposita Commissione legislativa secondo le norme del Regolamento Interno del Consiglio da stabilirsi con l'osservanza dell'art. 72 della Costituzione ».

Secondo me è questione opinabile se sia assolutamente e logicamente necessario approvare prima la relativa norma di regolamento e poi giun-

gere ad approvare la legge, perchè se approvassimo quella norma di regolamento e la legge non entrasse in vigore, questa norma non varrebbe più a nulla; l'approvazione di quella norma del regolamento è questione interna del Consiglio, però nulla osta dal punto di vista logico approvare prima il regolamento e poi l'articolo della legge. Credo che si possa con maggiore sicurezza approvare prima l'art. 3, e quando sarà entrata in vigore la legge, approvare la relativa norma del regolamento.

MITOLO (M.S.I.): Se la modifica al regolamento non fosse approvata?

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): Allora la legge sarebbe inoperante. La maggioranza che approva la legge, si presume, è quella che approva anche la norma del regolamento di quel genere.

MITOLO (M.S.I.): E' un po' la questione dell'uovo e della gallina...

DEFANT (P.P.T.T.): Ben'inteso che le osservazioni fatte non investono nè la Giunta nè il Consiglio; tuttavia era necessario farle. Io penso che se l'istituto regionale fosse stato introdotto in tutta la Repubblica, queste situazioni sarebbero già in via di soluzione, perchè le pressioni che le Regioni avrebbero esercitato sul Parlamento centrale sarebbero state tante e tali, che l'ordinamento tributario sarebbe stato revisionato da tempo. Il ritardo dell'entrata in vigore dell'ordinamento tributario è stato ritardato per questo. In tutte le regioni italiane, dalla Sicilia al Brennero, ci si lamenta di questa situazione. La Sicilia ha compiuto in altri campi atti di grande coraggio; l'abolizione della nominatività sui titoli è stato un colpo di forza tale che la ha resa popolare in tutto il Paese. Anche noi dovremmo, attraverso l'art. 29, fare delle proposte concrete, questo si può sperare dalla Giunta, perchè l'ordinamento tributario attuale non resiste al concetto moderno che ognuno deve avere dello Stato.

PRESIDENTE: E' chiusa la discussione. Pongo in votazione l'ordine del giorno puro e semplice presentato dai cons. Raffaelli, Molignoni, Scotoni per non passare alla discussione dei singoli articoli: 3 favorevoli, maggioranza contraria, 2 astenuti. L'ordine del giorno è respinto.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione dei singoli articoli: maggioranza favorevole, 3 contrari.

Art. 1.

« I bilanci dei Comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio economico tra le entrate e le spese effettive ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, nonchè tutte le variazioni che durante l'esercizio finanziario dovessero essere apportate ai bilanci medesimi per far fronte a nuove e maggiori spese, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, sono sottoposti alla approvazione della Giunta Regionale ».

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 3 contrari.

Art. 2.

« In sede di approvazione dei bilanci di cui all'articolo precedente, la Giunta Regionale può apportare al bilancio le variazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori; può promuovere la costituzione coattiva di consorzi oppure proporre l'aggregazione dei Comuni ad altri contermini.

Essa può altresì rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati d'appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le necessarie modificazioni.

Propone infine gli aumenti d'imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo, nonchè le eccedenze delle sovrimposte fondiari, nella misura ritenuta necessaria a conseguire il pareggio del bilancio ».

Sono presentati due emendamenti, a firma Menapace, Defant, Molignoni:

al I° comma sopprimere le parole « oppure proporre l'aggregazione dei Comuni ad altri contermini »;

al II° comma sopprimere le parole « i regolamenti organici del personale ».

MENAPACE (Indipendente): Avevo già comunicato in sede di Commissione che avrei presentato un emendamento intorno a questo art. 2, il quale richiederebbe un commento amplissimo, ma, limitandoci all'essenziale, osserveremo che questo articolo 2 è preso dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1934. Come già venne osservato in questa sede, si tratta di testo che non dovrebbe avere più libera circolazione, e che, del resto, come era stato previsto durante la discussione alla Costi-

tuente dovrebbe essere già stato modificato radicalmente ed adattato alle condizioni nuove, politiche e morali, della Repubblica. Ma il fatto storico è questo e dobbiamo recepire una legge che è quella che è, nata in clima particolare, del quale rispecchia perfettamente le caratteristiche, tanto è vero che tutta l'impostazione draconiana e rigida di questo articolo ci dà l'impressione del regime podestarile e delle leggi, che con quel regime, governavano allora i comuni.

CONSIGLIERE: E' la legge del 1915.

MENAPACE (Indip.): Non è quella del 1915; è quella del 1934; c'è una formulazione che vale la pena di leggere (legge). Siamo d'accordo che la Giunta dia quei consigli e faccia quelle proposte che possono ricondurre al pareggio bilanci la cui impostazione non consente, di per sé, che il pareggio sia raggiunto. Del resto anche il recente provvedimento per la richiesta delle supercontribuzioni è visto da un lato dalla Giunta provinciale per parte sua, e dalla Giunta regionale, all'Assessorato degli affari generali; l'esame ha introdotto delle modificazioni nei bilanci dei comuni, proponendo un alleggerimento delle spese dove è possibile ed un incremento delle entrate, in modo da ridurre quello che sarebbe poi l'onere delle supercontribuzioni. Fin qui perfettamente d'accordo con la proposta dell'articolo, per garantire l'andamento dei servizi obbligatori; questo rientra nei compiti che, senza dubbio, il provvedimento del 1952 ha introdotto legittimamente e che la Giunta svolge con vantaggio delle amministrazioni comunali. Dice poi il testo che la Giunta può promuovere la costituzione coattiva dei consorzi; l'espressione è un po' dura, perchè parla di costituzione coattiva; tuttavia possiamo anche ammettere che sia detto che la Giunta Regionale interviene per promuovere la costituzione coattiva dei consorzi, perchè fin qui, anche se l'intervento è un po' energico, la Giunta Regionale viene solo a dire che certi comuni possono effettivamente ridurre la spesa consorziando i servizi. Ammettiamo che a questo si possa legittimamente addivenire. Ma che si possa proporre la aggregazione di un comune ad un altro, questo mi sembra che esuli da qualsiasi concetto dell'autonomia politica e morale dei comuni stessi. I colleghi che mi hanno preceduto in questa materia, ed in particolare Scotoni e Defant, hanno già illustrato questo aspetto. Vorrei ricordare, a questo riguardo, che i Comuni che ricorrono alla Giunta Regionale per poter arrivare all'equilibrio del loro bilancio attraverso le tre forme del mutuo, dell'integrazione

da parte della Giunta e delle supercontribuzioni, si possono dividere in tre categorie. Chi ha presente i nominativi dei Comuni che in questi quattro anni sono ricorsi alla Giunta Regionale per avere, in base all'art. 69, l'autorizzazione ad applicare supercontribuzioni, sa che questi comuni possono dividersi in tre gruppi. Abbiamo, grosso modo, in testa Bolzano, Trento, Rovereto, Merano e Riva. Egregi colleghi, qui non si tratta di comuni recentemente ricostituiti dalla Regione o dallo Stato, non sono comunelli che si trovano per ragioni particolari in difficoltà. Qui cade immediatamente l'affermazione che alle supercontribuzioni ricorrono i piccoli comuni, quelli mal ricostituiti e che sono nell'impossibilità di operare nel senso che il bilancio esige. No, in questa categoria abbiamo tutti gli anni, costantemente, i grossi comuni, i grossi capoluoghi di Bolzano e Trento, in prima linea; anche se Bolzano, quest'anno, è riuscito a raggiungere l'equilibrio perchè l'abilità di chi è preposto alla tutela è riuscita a mettere a posto il bilancio. Però sta di fatto che, anche per quest'anno, Bolzano si è presentato per avere a sua volta il posto d'onore nella richiesta di supercontribuzioni e per l'integrazione alla Giunta Regionale. Questi comuni hanno ragioni particolari per chiedere supercontribuzioni; le ragioni non occorre illustrarle qui. Tutti o quasi tutti i grossi comuni hanno, per le spese che devono affrontare, oneri speciali che cadono su di loro. Non si dica dunque che possa portare giovamento, che possa essere rimedio l'aggregare comuni. Che cosa vogliamo aggregare, quando abbiamo Bolzano, Trento e Merano? Caso mai potremo dire che se Sopramonte fosse staccato da Trento avrebbe un bilancio attivo e non dovrebbe pagare le supercontribuzioni comunali. Se passiamo ad un altro gruppo di comuni che già esisteva nel periodo storico precedente al 1945, se prendiamo Borgo Valsugana, Volano, Bleggio, Cavedine, sono comuni che saranno sempre quelli che furono, cioè Comuni effettivamente poveri, comuni privi di patrimonio, che devono con fatica portare avanti la loro vita. Ma diremo con questo che andremo ad abolire Cavedine, Bleggio o Borgo Valsugana? Passiamo al terzo gruppo, quello dei Comuni ricostituiti dallo Stato: Dreina, Baselga di Vezzano, Cimone, Nave San Rocco, ecc., ecc.

Questo, semmai, si presenta con una valutazione ottimistica fatta dallo Stato; ma è opportuno aggiungere, in questa sede, come ho già detto in Commissione, che nessuno dei comuni ricostituiti dalla Regione è venuto a chiedere supercontribuzioni. Nessuno dei comuni ricostituiti dalla Regione! Il che vuol dire che se lo Stato per pressioni o per

Iarghezza di cuore, fra il 1945 ed il 1947, ha ricostituito una quantità di comuni che non si reggono, la colpa sarà dello Stato e non della Regione. Ma, una volta ricostituiti, dobbiamo sanarli, questi Comuni, non con l'aggregare loro altri comuni vicini, situazione molto precaria per venire incontro a difficoltà che non si sanano se non attraverso rimedi di natura diversa da quelli qui proposti. Senza tener conto del fattore morale: perchè se ci prendiamo la libertà di parlare di soppressione di un' autonomia comunale, risolviamo un passato che certamente non è luminoso. Capisco che ci possono essere a mali estremi estremi rimedi in qualche circostanza, circostanza però che non deve essere artificiosamente creata, come ha fatto il regime precedente. Con i decreti del 1927 e 1928 ha aggregato comuni che furono separati e ricostituiti con legge dello Stato. Per queste ragioni, e prima di tutto per il significato morale e storico che ha l'autonomia comunale, e per la considerazione che non ci libereremo dalle difficoltà finanziarie in cui questi Comuni si agitano oggi, in tutti tre i quadri che abbiamo esaminato, ritengo che la espressione dell'ultima linea dell'ultimo comma possa utilmente essere levata e ci si possa accontentare di quei provvedimenti che sono indicati prima e che sono sufficienti a dare alla Giunta Regionale il mezzo di premere sulle amministrazioni comunali perchè vedano di equilibrare la loro partita.

Per quello che riguarda il secondo comma, è estremamente pericoloso il dire che la Giunta Regionale può imporre una modifica dei regolamenti degli organici del personale. Non occorre rispolverare la discussione recente, relativa al Comune di Merano; non c'è bisogno di risollevarla. Tutti i Consiglieri hanno in mente ciò che è stato detto in quella occasione, ma credo che tutti i Consiglieri, qualunque sia il nome da sostituire a Merano, saranno ben convinti che il concedere che i regolamenti organici del personale vengano modificati con provvedimento della Giunta Regionale è una concessione che va notevolmente in là. E' stato fatto osservare: « questo articolo non è mai stato applicato; il regime che lo adottò non lo applicò »; almeno così si diceva da parte di qualcuno. Ma quando anche ciò fosse, avremmo la prova... Sento l'Assessore dire che l'articolo venne applicato. Comunque fosse, avremmo due argomentazioni gravissime contro questo articolo: o il legislatore si è trovato nella impossibilità di applicarlo, o ha ritenuto di non doverlo applicare perchè ha riconosciuto di aver premuto la mano in modo eccessivo sulla materia. Nella ipotesi che l'articolo non fosse mai stato applicato, sarebbe utile dire che di leggi non appli-

cate ne abbiamo anche troppe. Sarebbe opportuno emanare leggi applicabili, e per essere applicabili non devono dare l'impressione ai Comuni di essere presi per il collo, ma consentire alla Giunta comunale di intervenire efficacemente dando la possibilità di respirare e di mantenere la propria autonomia morale e la propria integrità strutturale.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Magnago).

PRESIDENTE (Vicepresidente Magnago, S.V.P.): Chi prende la parola sugli emendamenti preletti? La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore Regionale agli Affari Generali, S.V.P.): La verità non sono conscio di avere con queste due ultime righe del primo comma dato il colpo di accetta all'autonomia comunale. Credo che neanche la legge del 1934, da cui sono riportati questi commi, l'ha fatto, perchè in quanto a tutto il resto, la legge comunale e provinciale del 1934 conteneva una formulazione alquanto più drastica, cioè: « In sede di approvazione di bilanci la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei Comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge ». Ora, qui si parla di promuovere la costituzione di questi consorzi, da parte della Giunta Regionale. Poi si dice: proporre la aggregazione di comuni, e ciò in base allo Statuto di autonomia; il Consiglio Regionale è competente a deliberare sia la costituzione dei comuni sia la fusione di più comuni in uno solo, previo esperimento del referendum. Quindi sarà sempre lo stesso Consiglio Regionale a deliberare l'eventuale riunione o fusione. Perciò l'alinfa è qui più che altro per indicare che la Giunta Regionale può prendere lo spunto da una situazione deficitaria di due comuni contermini per formulare la proposta al Consiglio; quindi nessun pericolo in atto, per parte dell'esecutivo, di abusare di questa norma, nel senso che potrebbe anche non stare; ma che ci stia o non ci stia, non v'è certo pericolo per quanto concerne poi l'esame del Consiglio. Per quanto concerne il regolamento organico del personale, anche la legge del 1934 affermava la competenza dei comuni a stabilire il proprio regolamento organico e quindi a stabilire l'ordinamento del personale, e l'abbiamo anche nello Statuto, all'art. 56; nel riaffermare tale competenza quindi riaffermiamo qualche cosa che è detto anche nella legge del 1934. Anche qui rimane ferma la

competenza dei comuni, nel senso che (come si è fatto nel caso di Merano) la Giunta Regionale *invita* il comune ad adottare questi provvedimenti per riuscire più facilmente a raggiungere il pareggio, e se non li adotterà il disavanzo aumenterà e aumenterà anche la situazione deficitaria del comune stesso. Quindi non ritengo che siano lesi i principi della autonomia, consacrati nella stessa legge del 1934, e riaffermati, per quanto concerne l'ordinamento del personale, nello Statuto di autonomia.

PRESIDENTE (Vicepresidente Magnago, S.V.P.): E' posto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « oppure proporre l'aggregazione dei comuni ad altri contermini »: 4 favorevoli, maggioranza contraria.

E' posto ai voti l'emendamento soppressivo, al II° comma, delle parole « i regolamenti organici del personale »: 4 favorevoli, maggioranza contraria.

E' posto ai voti l'art. 2: 5 contrari, maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 3.

« L'approvazione dei disegni di legge di autorizzazione degli aumenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a sensi dell'art. 69 dello Statuto è deferita ad apposita Commissione legislativa secondo le norme del regolamento interno del Consiglio da stabilirsi con l'osservanza dell'articolo 72 della Costituzione ».

MITOLO (M.S.I.): Nonostante il parere contrario del dottor Benedikter, sono sempre di avviso che prima di votare questo articolo dobbiamo votare l'emendamento di modifica del regolamento interno, perchè non è concepibile che si possa votare una legge la quale applica un nuovo principio, quando questo principio, e soprattutto questo organo non è stato ancora votato e non è ancora contenuto nell'apposito regolamento che ha il Consiglio in materia di attività legislativa. Quindi voterò contro l'articolo per forza maggiore.

PRESIDENTE (Vicepresidente Magnago S.V.P.): E' posto ai voti l'art. 3: 6 contrari, maggioranza favorevole.

Art. 4.

« A favore dei Comuni che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dall'art. 2 della presente legge, la Giunta Regionale può autorizzare l'assunzione di mutui presso Istituti di Credito all'uopo designati, sentito il Comune interessato ».

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 astenuto, 3 contrari.

Art. 5.

« Ai Comuni contemplati dall'art. 1 è vietato di contrarre nuovi mutui.

Tale divieto non si estende ai mutui previsti dal precedente art. 4 ed a quelli per il riscatto di passività onerose, per la costruzione e la sistemazione di edifici scolastici, acquedotti, fognature e cimiteri ed eccezionalmente per la esecuzione di lavori pubblici ritenuti assolutamente improrogabili.

L'assunzione di tali mutui è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.

Agli stessi Comuni non sono consentite spese facoltative ».

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Art. 6:

« La Giunta Regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, può assegnare, in casi eccezionali, una quota di integrazione ai bilanci dei comuni, a carico del bilancio della Regione.

La Giunta Regionale provvede nei limiti dello stanziamento del bilancio.

Nella assegnazione di tali quote di integrazione la Giunta Regionale deve tener conto dei seguenti elementi:

a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;

b) del carico tributario in atto e della ulteriore capacità contributiva dei cittadini in relazione alle condizioni economiche locali;

c) della potenzialità economica e finanziaria dell'ente;

d) dei contributi di cui il Comune ha beneficiato o beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Saranno tenuti in particolare considerazione i bilanci dei comuni di montagna ».

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 7:

« Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla presente legge, esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta Provinciale, entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono.

La Giunta Provinciale propone alla Giunta Regionale i provvedimenti previsti dagli art. 2, 4, 5, 6 sulla base di apposita circostanziata relazione, quan-

do in sede di controllo di merito, da esercitarsi anche a norma dei primi due commi dell' art. 2 della presente legge, non ottenga il pareggio economico del bilancio prodottogli con situazione deficitaria.

Glà amministratori, il segretario e il ragioniere, dove esiste, rispondono in proprio ed in solido dei danni derivati al Comune per la ritardata presentazione dei bilanci deficitari alla Giunta Provinciale ».

E' posto ai voti l' art. 7: maggioranza favorevole, 3 contrari, 1 astenuto.

Art. 8:

« La Giunta Regionale informa, nella seconda sessione ordinaria annuale, il Consiglio Regionale dei provvedimenti adottati in base alla presente legge ».

E' posto ai voti l' art. 8: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

(Riassume la Presidenza l' avv. Rosa).

PRESIDENTE:

Art. 9:

« Ferme restando tutte le altre disposizioni del capo VI^o della legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383, il secondo ed il terzo comma dell' art. 253 della legge medesima vengono sostituiti dai seguenti:

« Il Segretario del comune ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, includano spese facoltative tra quelle obbligatorie, ovvero operino stanziamenti di entrate inferiori al gettito, normalmente prevedibile.

I funzionari della Giunta Regionale e delle Giunte provinciali, incaricati della revisione dei bilanci, sono anch' essi soggetti a provvedimenti disciplinari, quando omettano di rilevare le irregolarità di cui al comma precedente e la mancanza del pareggio economico dei bilanci revisionati ».

E' posto ai voti l' art. 9: maggioranza favorevole, 2 contrari, 3 astenuti.

Art. 10:

« L' articolo 334 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934 n. 383, è sostituito dal presente:

« Nei confronti dei comuni i cui bilanci sono, a norma della presente legge, sottoposti all' approvazione della Giunta Regionale, i giudizi speciali di responsabilità di cui all' art. 260 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934, n. 383, possono essere iniziati anche su richiesta della Giunta Regionale ».

E' posto ai voti l' art. 10: maggioranza favorevole, 2 contrari, 3 astenuti.

Art. 11:

Per quanto concerne la giurisdizione contabile ed il contenzioso tributario valgono le leggi dello Stato ».

E' posto ai voti l' art. 11: maggioranza favorevole, 2 contrari, 3 astenuti.

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 29 sì, 3 no., 4 schede bianche. La legge è approvata.

Ci sono perplessità circa l' approvazione dell' allegato A) della legge, quello che prevede la costituzione della commissione composta di 10 membri. La Presidenza ritiene che debba essere sottoposto alla Commissione competente, cioè alla Commissione per il Regolamento e la Biblioteca.

Restano ancora due punti all' Ordine del giorno: « Modifiche alla legge regionale 28 settembre 1953, n. 13, concernente i provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo », e: « Interpellanze e interrogazioni ».

E' certo che questi due punti non verranno esauriti, a meno che non si voglia fare seduta notturna.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): Data la convocazione del Consiglio Regionale per giovedì, si potrebbe includerli nell' ordine del giorno di giovedì, per non convocare per domani il Consiglio per questi due soli argomenti.

SCOTONI (P.C.I.): In testa!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): In testa all' Ordine del giorno di giovedì. Così lasciamo libera la giornata di domani.

PRESIDENTE: Mi domando quando penserete di votare il bilancio; comunque, se il Consiglio vuole così! Pongo in votazione la proposta per premettere all' Ordine del giorno della nuova sessione del Consiglio, che ha inizio giovedì, i due ultimi punti all' Ordine del giorno della sessione attuale.

MAGNAGO (S.V.P.): (traduce in tedesco questa votazione).

PRESIDENTE: Chi è d' accordo di rinviare a giovedì è pregato di alzare la mano: unanimità. Mi pare inutile la controprova...

La seduta è tolta e rinviata a giovedì.

(Ore 18.30).

